



COMUNE DI -26030 - CALVATONE
PROVINCIA DI CREMONA (CR)

P.U.G.S.S.

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI SOTTOSUOLO

REGOLAMENTO

L.R. N. 12 DEL 11 MARZO 2005 ART. 9 C. 8 - R.R. N. 3 DEL 28 FEBBRAIO 2005
L. R. 26 DEL 12 DICEMBRE 2003 TITOLO V - D.P.C.M. DEL 3 MARZO 1999

COMMITTENTE
COMUNE DI CALVATONE
via Umberto I
26030 - CALVATONE (CR)
Tel. 0375 97031
Cod. Fisc. 81000570192
P.ta IVA 00223000191

ELABORATO

1

Data:

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

CAPOGRUPPO MANDATARIO
STUDIO TECNICO
DOTT. ING. MOLINARI LUCA
VIA VIRGILIO, 40
46041 ASOLA (MN)
TEL. E FAX 0376 710651
C.F. MLN LCU 68A02 A470B
P.TA IVA 01810540201

STUDIO TECNICO
DOTT. ING. MOLINARI MATTEO
VIA VIRGILIO, 40
46041 ASOLA (MN)
TEL. e FAX 0376/710651
C.F. MLNMTT75B09A470Y
P. IVA 02083980207

INDICE DI RIFERIMENTO

Art. 1 – Fondamenti normativi	Pag.3
Art. 2 – Finalità	Pag.3
Art. 3 – Il P.U.G.S.S. del Comune di Calvatone: elementi costitutivi	Pag.4
Art. 4 – Caratteristiche del sottosuolo comunale e vincoli	Pag.4
Art. 5 – Stato di fatto dei servizi nel sottosuolo comunale e cartografia	Pag.5
Art. 6 – Definizioni e soggetti	Pag.5
Art. 7 – Oggetto e finalità	Pag.6
Art. 8 – Ufficio per il Sottosuolo	Pag.7
Art. 9 – Tipologie dei Servizi sotterranei	Pag.8
Art. 10 – Programmazione e Conferenze di servizio	Pag.9
Art. 11 – Cartografia e Monitoraggio	Pag.10
Art. 12 – Autorizzazione	Pag.11
Art. 13 – Domanda di autorizzazione	Pag.12
Art. 14 – Procedura ordinaria	Pag.12
Art. 15 – Iter autorizzativi per Procedura ordinaria	Pag.13
Art. 16 – Inizio Lavori - Obblighi del soggetto autorizzato	Pag.15
Art. 17 – Esecuzione dei Lavori - Obblighi del soggetto autorizzato	Pag.15
Art. 18 – Varianti in corso d'opera - Obblighi del soggetto autorizzato	Pag.16
Art. 19 – Ripristini - Obblighi del soggetto autorizzato	Pag.17
Art. 20 – Ultimazione lavori - Obblighi del soggetto autorizzato	Pag.18
Art. 21 – Sanzioni	Pag.19
Art. 22 – Responsabilità civili e penali	Pag.20
Art. 23 – Fideiussione a garanzia della regolare esecuzione delle opere	Pag.20
Art. 24 – Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile	Pag.21
Art. 25 – Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature, impianti	Pag.21
Art. 26 – Corrispettivi economici	Pag.22
Art. 27 – Decadenza e Revoca dell'autorizzazione	Pag.23
Art. 28 – Procedura semplificata per manutenzione ordinaria o allacciamenti	Pag.24
Art. 29 – Procedura per interventi d'emergenza	Pag.25
Art. 30 – Facoltà del Comune	Pag.26
Art. 31 – Procedura ordinaria: documenti ed informazioni da allegare alla domanda di autorizzazione.	Pag.27

Art. 32 – Procedura semplificata: documenti ed informazioni da allegare alla domanda di autorizzazione.	Pag.29
Art. 33 – Considerazioni riassuntive	Pag.30
Allegato A – Testi integrali della principale normativa di riferimento	Pag.33

TITOLO I – Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo – Quadro esplicativo.

Art. 1 – Fondamenti normativi

1 - Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) è uno strumento di conoscenza, gestione e regolamentazione del sottosuolo pubblico, quale risorsa naturale sede dei servizi a rete di interesse generale, con riferimento, alla data attuale, al seguente quadro normativo:

- a) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” (G.U. n. 58 del 11-03-1999);
- b) Legge Regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”. (B.U.R.L. 16-12-2003, n. 51) – Titolo IV “Disciplina per l'utilizzo del sottosuolo”, articoli 34 - 40;
- c) Regolamento regionale 28 febbraio 2005 n. 3 “Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26” (B.U. 01-03-2005, n. 9, 1° suppl. ord.);
- d) Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio “ – Art. 9 (Piano dei Servizi), comma 8 e s.m.i.;

La L.R. n.12 in particolare prevede che il P.U.G.S.S., quale strumento di pianificazione, costituisca una specifica settoriale del Piano dei Servizi e che quindi vada ad integrare il Piano di Governo del Territorio relativamente all'infrastrutturazione del sottosuolo.

I testi integrali della principale normativa di riferimento sono riportati nell' Allegato A del presente regolamento.

Art. 2 – Finalità

1 - Obiettivo del P.U.G.S.S. è razionalizzare l'impiego del sottosuolo definendone i criteri di utilizzo, volti alla gestione programmata e per quanto possibile coordinata, degli interventi riguardanti i servizi e le reti tecnologiche, limitando sia lo smantellamento del suolo pubblico, sia i disagi della popolazione e delle attività commerciali, che gli effetti di congestionamento del traffico nelle aree interessate dai lavori, ed inoltre:

- dare disposizioni relative alla posa dei servizi di rete sotterranei nelle sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali, agli operatori ed alle aziende erogatrici dei servizi;

- individuare le procedure interne per le autorizzazioni ad eseguire opere di uso e/o proprietà pubbliche realizzate da privati;
- ridurre al minimo le operazioni di scavo, con il conseguente smaltimento del materiale di risulta, il conferimento in discarica ed il successivo ripristino della sede stradale;
- costituire nel tempo una mappatura e georeferenziazione dei tracciati delle reti ed eseguire il monitoraggio dei dati in collaborazione con le aziende ed i gestori dei servizi a rete e con l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi.

Art. 3 – Il P.U.G.S.S. del Comune di Calvatone: elementi costitutivi

1 - Lo studio compiuto e l'analisi effettuata delle documentazioni disponibili riferite alle reti dei servizi nel sottosuolo, sono divenuti elementi di partenza per la ricognizione delle informazioni, permettendo di definire il P.U.G.S.S. del Comune di Calvatone nella sua forma attuale, come strumento di base suscettibile di costante integrazione ed aggiornamento dei dati, quale supporto alle attività di programmazione e realizzazione. Il presente P.U.G.S.S. è dotato di un Regolamento di attuazione degli interventi per la definizione dell'iter autorizzativo e comprende inoltre la cartografia dello stato di fatto delle reti tecnologiche presenti nel sottosuolo comunale, così come desunte dalle informazioni sinora fornite dai gestori.

Art. 4 – Caratteristiche del sottosuolo comunale e vincoli

1 - Lo studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del sottosuolo con i risultati desunti, contenuti in appositi elaborati a supporto ed integrazione del PGT, identificano le aree vulnerabili tutelate da vincoli che generano limitazioni d'uso del sottosuolo, in particolare quelli presenti nell'edificato e che caratterizzano l'aspetto idrogeologico, riguardano:

- fascia di tutela assoluta e di rispetto del pozzo acquedottistico (D.Lgs 152/06)

mentre l'intero territorio Comunale è interessato dalla presenza di:

- fasce di rispetto del reticolo idrico principale e minore;
- tutele e salvaguardie derivanti dal P.T.C.P., riserva naturale ai sensi art. 11 L.R. 86/83 con aree di rispetto – Parco Oglio Sud;

altre limitazioni sono dovute alla presenza di:

- area scavi archeologici

Le disposizioni inerenti tale zonizzazione, oltre che a peculiarità di tipo minore, devono essere consultate nella specifica documentazione al riguardo, che accompagna il PGT.

Art. 5 – Stato di fatto dei servizi nel sottosuolo comunale e cartografia

Lo studio e la valutazione delle informazioni inerenti lo stato di fatto dei servizi a rete presenti nell'ambito del Comune di Calvatone, così come fornite dai soggetti/aziende proprietari o gestori, ha permesso la ricostruzione su base documentale con restituzione delle seguenti planimetrie:

- Rete **acquedotto** adduzione idrica
- Rete **fognaria** distinta in acque miste, nere e bianche
- Rete **energia elettrica** Enel costituita da bassa e media tensione

Si è cercato, per quanto possibile, di rappresentare la seguente:

- Rete condutture per la distribuzione del **gas metano**, il risultato ottenuto è approssimato, in quanto la documentazione di base al riguardo non è disponibile in forma dettagliata.

La rete **telefonica** Telecom e quella di **illuminazione pubblica** So.L.e./Gruppo Enel non sono state rappresentate in quanto la documentazione delle aziende interessate non è ancora pervenuta.

I tracciati sono evidenziati nelle apposite planimetrie generali e di dettaglio allegate, che riportano le caratteristiche principali delle reti tecnologiche e dei correlati elementi puntuali presenti nel territorio comunale.

La base cartografica utilizzata è stata necessariamente quella catastale, in quanto non ancora disponibile, alla data di elaborazione dei documenti, la cartografia numerica aerofotogrammetrica georeferenziata; la rete fognaria è l'unica georeferenziata in quanto riferita a vertici GPS di dettaglio definiti a partire dalla rete IGM95 e di raffittimento regionale, secondo le metodologie previste dalle disposizioni vigenti in materia.

Integrazioni ed aggiornamenti possono essere attuati con minimo dispendio di risorse con la collaborazione dei soggetti/ aziende preposti, allo stato gelosi custodi delle peculiarità dei loro impianti.

TITOLO II – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE

Art. 6 – Definizioni e soggetti

- 1- **Suolo Pubblico**: in riferimento alla realizzazione di infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento dei sistemi a rete, si considera "suolo pubblico" il sedime stradale e

relativo sottosuolo appartenente al demanio comunale, il patrimonio indisponibile del Comune ed il suolo privato gravato da servitù di pubblico passaggio e/o utilizzo.

- 2- Ente concedente / Ente Autorizzante:** Comune di Calvatone, in qualità di ente che svolge le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi e che disciplina l'utilizzo del suolo-sottosuolo pubblico comunale.
- 3- Aziende Erogatrici:** società ed enti di qualsiasi natura giuridica, operatori pubblici e privati che si occupano, sulla base di specifiche convenzioni, della pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione delle reti di loro competenza, in qualità di soggetti titolari e/o gestori e/o assegnatari delle infrastrutture e dei servizi di rete, in seguito denominate con il solo termine di **"aziende"**. Tali Aziende agiscono in coordinamento con il Comune secondo gli indirizzi programmatici.
- 4- Operatori / Aziende Operatrici:** soggetti che possono realizzare le nuove reti e le nuove infrastrutture nel territorio comunale ad avvenuta emissione di autorizzazione o concessione e successivamente alla stipula di appropriata convenzione.

Art. 7 - Oggetto e finalità

1- Le disposizioni definite nel presente regolamento sono applicate su tutto il territorio comunale, relativamente alla pianificazione, alla gestione tecnico-amministrativa ed alla realizzazione di interventi di posa e manutenzione sotto il "suolo pubblico" dei seguenti servizi tecnologici a rete:

- a) - acquedotti;**
- b) - condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;**
- c)- elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali (Illuminazione pubblica, semafori, ecc.);**
- d)- reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e cablaggi di servizi particolari;**
- e)- condotte per il teleriscaldamento;**
- f)- condutture per la distribuzione del gas e/o fluidi infiammabili.**

Le disposizioni si applicano anche alle correlate opere superficiali di connessione.

2- Il presente regolamento non riguarda, eccezion fatta per quanto indicato al successivo art. 11 "Cartografia e Monitoraggio", le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche in alta tensione, nonché le strutture destinate

alla concentrazione di diversi servizi, quali centrali telefoniche, cabine elettriche e simili, tutti appartenenti ad un unico insediamento produttivo.

- 3- Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano:
- a)- alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione o alle reti o ai tratti di rete di nuova installazione;**
 - b)- ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti;**
 - c)- alla realizzazione di opere significative di riqualificazione urbana e/o di ristrutturazione urbanistica (Parcheggi, sistemazioni stradali, sottopassi,ecc.);**
 - d)- ad interventi di manutenzione straordinaria che comportino l'interruzione della sede stradale o dei pubblici servizi in genere per lunghezze elevate e/o per tempi lunghi di esecuzione.**
- 4- Il Comune disciplina l'uso del suolo-sottosuolo pubblico, istruisce azioni di coordinamento nelle programmazioni, nella attuazione dei progetti, nella realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, applica gli oneri economici che ne competono, definisce la gestione delle infrastrutture e stabilisce le convenzioni.
- 6- Il presente regolamento disciplina altresì la posa e manutenzione sotto il "suolo pubblico" di impianti sotterranei di cui ai commi 1,2,3, dell'art. 7, da parte di soggetti diversi dalle "aziende" di cui all'art. 6, comma 3.
- 5- Il presente regolamento non norma l'allacciamento alle utenze mediante linee aeree. Il Comune può concordare con le aziende ed i gestori di linee aeree la posa interrata nell'ambito del proprio territorio, attraverso specifiche convenzioni.

Art. 8 - Ufficio per il Sottosuolo

- 1- In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 19, D.P.C.M. 03-03-1999 e dall'art. 12, R.R. n. 3 del 28-02-2005, il Comune costituisce una struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo e le interlocuzioni con l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi denominato "Ufficio per il sottosuolo" di seguito definito con il termine "Ufficio".
- 2- Nelle more della costituzione dell' Ufficio per il sottosuolo, le attività previste per tale istituto, saranno gestite dal Comune attraverso il proprio Ufficio Tecnico in modo compatibile con le dotazioni e le risorse professionali ed economiche disponibili, in collaborazione con le "aziende" e con l'eventuale supporto di specialisti esterni e degli altri uffici comunali.

Art. 9 - Tipologie dei Servizi sotterranei

1- Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

- a) **Trincea**: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
- b) **Polifora**: manufatto con elementi continui a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati per l'infilaggio di più servizi di rete;
- c) **Strutture polifunzionali**: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2- Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI – CEI di settore ed altresì alle indicazioni tecniche di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 13, del D.P.C.M. 03-03-1999 e di cui agli artt. 5, 6, 7, 8, del R.R. n. 3 del 28-02-2005 e s.m.i., nel rispetto delle norme specifiche in materia, dettate dalla scienza delle costruzioni, dalle Leggi, Decreti, Circolari Ministeriali e Regolamenti emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori, alle prescrizioni degli enti proprietari o gestori delle sedi stradali e aree private di uso pubblico o delle infrastrutture stesse, delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e dal regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

I testi integrali della principale normativa di riferimento sono riportati nell' Allegato A del presente regolamento.

3- Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel P.U.G.S.S., la scelta tra le possibili infrastrutture, è effettuata dal Comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

4- Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

5- Il Comune ha la facoltà di imporre in ogni tempo, qualora necessario per motivi di pubblico interesse, gli spostamenti o modifiche o nuove condizioni delle reti già esistenti, ivi compreso lo spostamento degli impianti regolarmente autorizzati.

6- Nelle aree già urbanizzate si applica quanto previsto all'art. 46 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n° 507 comma 2: il Comune "ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti; quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in

muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti”.

7- ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.Lgs. 507/1993 e s.m.i. qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture cavi ed impianti, ha diritto ad imporre un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Art. 10 – Programmazione e Conferenze di servizio

1- Nella elaborazione del programma triennale delle opere pubbliche con il bilancio di previsione, l'Amministrazione Comunale sentito l'Ufficio del sottosuolo, con l'eventuale supporto di specialisti esterni, di concerto con gli altri enti, con la collaborazione delle “aziende” / gestori delle reti dei servizi, coordina la programmazione delle opere pubbliche inserendole nell' aggiornamento annuale. Tale programmazione potrà avere come riferimento temporale i due semestri di ogni anno.

2- Il Comune nello svolgimento di attività di coordinamento in materia di realizzazione e programmazione degli interventi stradali, di quelli urbanistici previsti dal P.G.T. e dai Piani attuativi, del sottosuolo e delle relative infrastrutture, di concerto con gli enti ed uffici pubblici interessati, comunica tempestivamente tali interventi alle “aziende”; le “aziende” entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione dovranno presentare la pianificazione prevista per le proprie attività all'Amministrazione Comunale.

Il Comune, di concerto con gli enti ed uffici interessati, provvede a convocare una **riunione di coordinamento** con le “aziende” per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli enti interessati e dalle “aziende”.

3- Il Comune, sulla base delle risultanze di quanto indicato al precedente comma n.2, su valutazioni dell'Ufficio per il sottosuolo, nonché su eventuale richiesta delle “Aziende”, può indire apposite **Conferenze dei Servizi** al fine di:

a)- assicurare il coordinamento fra i diversi soggetti interessati, definendo le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli enti e le “aziende” e la concomitante realizzazione degli interventi stessi;

b)- approvare d'intesa i singoli interventi presentati dalle “aziende” e la relativa temporizzazione;

- c)- scegliere le soluzioni da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi indicati al comma primo dell'art. 9 (In trincea, polifore, strutture polifunzionali) in base a criteri tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;
 - d)- indicare i vincoli di carattere ambientale, urbanistico ed archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere.
- 4- La conferenza deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun ente e/o "azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i 90 giorni successivi alla riunione di cui al precedente comma n. 2.
 - 5- L'Amministrazione Comunale e le "aziende"/gestori si impegnano a comunicarsi tempestivamente informazioni su variazioni del programma concordato ed approvato.
 - 6- Saranno successivamente convocati incontri e se necessario conferenze dei servizi volti a:
 - a)- verificare lo stato d'esecuzione del programma;
 - b)- concordare eventuali azioni correttive tali da non compromettere l'efficacia degli interventi programmati;
 - c)- adeguare i Programmi e gli interventi a sopraggiunte necessità.
 - 7- In sede di **riunione di coordinamento** o di **conferenza dei servizi** il Comune verifica la fattibilità della tipologia di infrastruttura, definendo gli aspetti gestionali (Proprietà, modalità d'accesso e d'uso, garanzie reciproche, sistemi di controllo, pagamento della tassa di occupazione). Tali aspetti dovranno essere regolamentati in apposita convenzione.

Art. 11 – Cartografia e Monitoraggio

- 1- Il Comune avvia un programma di ricognizione sotteso al monitoraggio qualitativo e quantitativo delle locali infrastrutture fruite e non, anche ai fini di un'eventuale riprogrammazione d'uso delle stesse nel P.U.G.S.S., cura la raccolta dei dati e del materiale necessario al censimento iniziale inerente il sistema informativo del sottosuolo e provvede al suo costante aggiornamento al fine di dotarsi di una cartografia finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "aziende" attraverso i rapporti tra esse, il Comune stesso e gli enti.
- 2- Il Comune, con l'eventuale supporto di specialisti esterni ed enti, provvede all'informatizzazione della documentazione cartacea, conseguente all'attività di monitoraggio di cui al precedente comma 1.

- 3- Il Comune aggiorna periodicamente la banca dati della cartografia numerica di base, consegnandone copia, dietro eventuale corrispettivo determinato con apposito provvedimento dal Comune stesso, agli operatori/"aziende" che dispongono di impianti nel sottosuolo, e determina, in accordo con le "aziende"/operatori interessati, le opportune modalità per provvedere all'aggiornamento delle informazioni contenute nella banca dati. Fatti salvi gli specifici accordi, in generale la documentazione cartografica ed i relativi supporti informatici, funzionali alla mappatura ed alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete di cui all'art. 1, sono informati alle prescrizioni tecniche contenute nella D.G.R. n.8/5900 del 21-11-2007 e s.m.i.
- 4- Le "aziende", i soggetti diversi cointeressati e gli operatori pubblici e privati devono mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune e devono renderli sempre disponibili al Comune senza alcun onere per lo stesso, segnalando eventuali errori o imprecisioni da correggere nella cartografia ufficiale. I dati cartografici di cui sopra devono comprendere anche le infrastrutture non normate dal presente regolamento, di cui all'art. 7 comma secondo.
- 5- Le "aziende", i soggetti diversi cointeressati e gli operatori, nello scambio delle informazioni sull'occupazione del suolo ed alla conclusione di ogni intervento, devono precisare per ciascun tipo di impianto:
- l'ubicazione indicando il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici o altri punti singolari e la tipologia e dovranno altresì indicare le seguenti caratteristiche principali:
 - rete **gas, acqua, fognatura, teleriscaldamento**: specifica della condotta, materiale, dimensione;
 - rete **elettricità**: tensione nominale, materiale, protezioni;
 - rete di **telecomunicazioni**: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea con specifica del materiale e dimensione.
- Inoltre dovranno indicare le future modalità di gestione dell'impianto realizzato.
- 6- Quanto sopra esposto dal comma n. 3 al comma n. 5 vale anche per i soggetti individuati all'art. 7 comma n. 6 del presente regolamento.

Art. 12 – Autorizzazione

- 1- La realizzazione di interventi per l'alloggiamento dei servizi di rete nel sottosuolo di sedi stradali ed aree pubbliche e di uso pubblico, qualora non sia affidata dal

Comune o dalla Provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, è soggetta ad autorizzazione.

- 2- L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.
- 3- Una convenzione tra il Comune e le "aziende" regola l'attività di gestione dell'infrastruttura e specifica l'attuazione delle disposizioni individuate dall'art. 40 della L.R. 26/03 e s.m.i., in particolare le garanzie finanziarie richieste, cauzioni, fidejussioni, assicurazioni, definizione delle tariffe, modalità di applicazione e di svincolo.

Art. 13 – Domanda di autorizzazione

- 1- La domanda di autorizzazione dell'intervento segue una procedura ordinaria o semplificata a seconda della tipologia di intervento richiesto; la seconda prevede una documentazione tecnico-amministrativa ridotta ed un iter più rapido rispetto alla prima.

La **domanda di autorizzazione con procedura ordinaria** va presentata per:

- a) **nuova infrastrutturazione**, con procedura individuata all'art. 14 e successivi;
- b) **manutenzione straordinaria**, con procedura individuata all'art. 14 e successivi;

La **domanda di autorizzazione con procedura semplificata** va presentata per:

- c) **manutenzione ordinaria**, con procedura individuata all'art. 28 ed all'art. 32;
- d) **allacci all'utenza**, con procedura individuata all'art. 28 ed all'art. 32;
- e) **interventi di urgenza**, con procedura individuata all'art. 29 ed all'art. 32;

Art. 14 – Procedura ordinaria

- 1- Le "aziende" o i soggetti diversi aventi titolo che intendono effettuare, nel rispetto della programmazione annuale e delle previsioni del P.U.G.S.S. e del P.T.C.P., opere volte alla:

- a) realizzazione di infrastrutture secondo la legge regionale n. 26/03 e secondo quanto indicato agli artt. 7, 9, 10, del presente regolamento;
- b) interventi di manutenzione straordinaria dei servizi a rete o delle infrastrutture esistenti;

dovranno presentare la domanda di autorizzazione almeno 90 giorni prima dell'esecuzione dei lavori presso lo sportello comunale, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni stipulate con le "aziende" o con i soggetti diversi.

- 2- La domanda di autorizzazione redatta in carta legale (A sensi D.P.R. n. 642 del 26-10-1972 e s.m.i.) dovrà essere sottoscritta dal richiedente e completa della documentazione prescritta all'**art. 31**, incluso il modello di convenzione redatto sulla scorta di quanto concordato con il Comune, nelle riunioni di coordinamento o di Conferenza di servizi.

Art. 15 – Iter autorizzativi per Procedura ordinaria

- 1- Il Comune, ricevuti dal protocollo l'istanza di autorizzazione e la documentazione tecnica:

- a) istruisce la pratica;
- b) verifica la conformità della richiesta rispetto alle previsioni del P.U.G.S.S., del P.T.C.P., del P.G.T., degli indirizzi di programmazione triennale ed annuale e di quanto approvato in sede di riunione di coordinamento o di Conferenza di servizi;
- c) valuta la congruità del progetto con le disposizioni tecniche vigenti.
- d) verifica che la progettazione esecutiva delle opere rispetti i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico indicati nel corso della eventuale Conferenza dei Servizi.
- e) comunica agli altri soggetti interessati l'avvio dell'iter e nell'ambito del procedimento autorizzativo, informa i proprietari di aree e strade interessate dagli interventi, controdeducendo alle eventuali osservazioni di quest'ultimi.

Il Comune entro il termine di trenta giorni dalla richiesta esprime il parere tecnico, che può avere come esito:

- l'accoglimento della domanda;
- la richiesta di integrazioni delle documentazioni entro un termine prescritto;
- il diniego della domanda, in questo caso il Comune è tenuto a motivare la decisione con i mezzi previsti per legge. Il richiedente può ripresentare la domanda corredata di nuova documentazione che tenga conto di quanto rilevato dal Comune.

- 2- Il Comune, se il parere di cui al precedente comma 1 risulta positivo, sottoscrive la convenzione con "l'azienda" o il soggetto richiedente e successivamente rilascia l'autorizzazione alla manomissione e scavo, previo versamento del valore della fidejussione indicato nella convenzione e delle spese di istruttoria.
- 3- L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza; il Comune autorizza il soggetto richiedente ad effettuare gli interventi operativi sul suolo pubblico o di uso pubblico, indicando:

- a) L'ubicazione dell'intervento, le modalità di esecuzione delle opere con le norme tecniche e le prescrizioni tecniche da osservarsi;
 - b) la durata dell'occupazione temporanea (Data di inizio, di fine, la fascia oraria di lavoro);
 - c) la misura dello spazio concesso (Espresso in metri lineari per l'occupazione permanente del sottosuolo ed in metri quadrati per l'occupazione temporanea del soprassuolo e sottosuolo/per giorno di occupazione, le tariffe applicate);
 - d) le modalità di ripristino delle superfici;
 - e) i controlli, le ispezioni e le modalità del collaudo riservati alla approvazione del Comune, che saranno riferiti alle disposizioni di legge vigenti in materia, ma con interi oneri a carico del richiedente, sia esso "azienda" o soggetto diverso;
 - f) gli oneri e le sanzioni applicabili per ritardi non giustificati, per la presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori, violazioni di prescrizioni o modalità operative, o di danni;
 - g) le prescrizioni in materia di viabilità, con eventuale adozione di ordinanza ai sensi degli articoli 6 e 7 del D.Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.
- 4- Il Comune rilascia anche l'autorizzazione di occupazione temporanea di suolo pubblico comunale, previo pagamento da parte del soggetto richiedente, dei relativi oneri. L'autorizzazione è rilasciata alle condizioni stabilite nel P.U.G.S.S., nel rispetto del Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, a sensi art. 63 D.Lgs n. 446/97 (Cosap) e dell'art. 18 della Legge n. 488 del 23-12-1999 e s.m.i., delle norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro a sensi D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altra prescrizione normativa vigente in materia.
- 5- Sia le autorizzazioni di manomissione e scavo che quelle di occupazione temporanea sono rinnovabili, salvo diversa indicazione al riguardo. Il titolare dell'autorizzazione o della concessione ha l'obbligo di presentare almeno 10 giorni prima della scadenza, domanda di proroga indicando la motivazione e la durata per la quale viene chiesta; il Comune, valutata tale richiesta, nel caso di esito positivo ne autorizza il rinnovo applicando i relativi oneri economici.
- 6- Salvo quanto disposto da leggi specifiche, sulla domanda diretta ad ottenere la concessione e l'autorizzazione di occupazione, l'autorità competente provvede entro i termini stabiliti dal Regolamento sul Procedimento Amministrativo. In caso di mancata previsione regolamentare, il termine per la decisione è quello stabilito dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.

Art. 16 – Inizio Lavori - Obblighi del soggetto autorizzato

- 1- Il titolare dell'Autorizzazione ha l'obbligo di rispettare le procedure e le prescrizioni definite nel presente regolamento P.U.G.S.S oltre che quelle individuate negli atti autorizzativi, è assoggettato al pagamento degli oneri economici previsti ed alla presentazione delle garanzie assicurative e cauzionali specificamente individuate.
- 2- Il titolare dell'Autorizzazione è tenuto ad avvisare il Comune dell'inizio dei lavori inviando comunicazione scritta almeno 10 giorni prima dell'apertura del cantiere, che deve riportare gli estremi della concessione, la data di effettivo inizio delle operazioni, il nominativo dell'impresa a cui sono affidati i lavori e i nominativi dei responsabili tecnici e/o Direzione Lavori.
- 3- La comunicazione di cui al comma precedente va estesa dal titolare dell'autorizzazione alle altre "aziende" interessate, per attuare con esse gli opportuni accordi, secondo le procedure fissate nella riunione di coordinamento, per lo svolgimento delle funzioni di supervisione e sorveglianza al fine di evitare danni a cavi, a tubazioni e a manufatti esistenti e per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza di cui al D Lgs. 81/2008 e s.m.i.
- 4- Il titolare/Azienda autorizzata deve trasferire alle imprese esecutrici le prescrizioni contenute nell'autorizzazione o concessione e nel regolamento P.U.G.S.S., con obbligo di rispettarle.
- 5- Le Aziende, per gli interventi con tecniche senza scavo o senza effrazione di superficie (No-dig), devono possedere una specifica certificazione che le abiliti ad operare.
- 6- Dichiarazione di assunzione di responsabilità civile e penale da parte del richiedente.

Art. 17 – Esecuzione dei Lavori - Obblighi del soggetto autorizzato

- 7- Durante l'esecuzione dei lavori il titolare dell'autorizzazione è tenuto:
 - a)- a custodire presso ogni cantiere copia dei provvedimenti autorizzativi, per essere esibiti agli Enti preposti ai controlli.
 - b)- a fornire al Comune tutti i dati e le informazioni richieste in relazione all'intervento autorizzato (Dati riguardanti le imprese esecutrici, piani di lavoro, programma temporale di realizzazione);

- c)- ad adottare ed a far adottare tutte le cautele e segnalazioni regolamentari diurne e notturne previste dal Codice della Strada e dall'ente proprietario o gestore della strada, atte a garantire l'incolumità di terzi e altri concessionari, curandone la manutenzione, rendendosi direttamente responsabile, civilmente e penalmente, di ogni e qualsiasi danno e/o incidente che dovesse verificarsi in dipendenza dei lavori stessi, restandone completamente sollevati l'Amministrazione Comunale e l'Ufficio ed i rispettivi dipendenti.
- d)- a sollevare completamente il Comune e l'Ufficio oltre che i rispettivi dipendenti o incaricati, da qualsiasi danno cagionato da terzi in dipendenza delle opere eseguite;
- e)- all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, assicurazioni, previdenza sociale ed antinfortunistica nei confronti del personale dipendente;
- f)- a non arrecare disturbo o molestia a terzi (Inclusi altri concessionari) o intralci alla circolazione;
- g)- a comunicare al Comune ed alle altre "aziende" o soggetti diversi interessati che gestiscono i servizi a rete, la presenza non rinvenuta durante le indagini preliminari, di infrastrutture dei servizi a rete che possano interferire con i lavori in corso. Ogni intervento aggiuntivo a quello previsto è a cura e spese del titolare dell'autorizzazione;
- h)- tenere ordinato il cantiere evitando scarichi o depositi di materiali solidi e liquidi sull'area pubblica non consentiti dagli Enti-organismi competenti e ad evitare spargimenti di materiali su suoli adiacenti ai lavori sia pubblici che privati;
- i)- evitare scarichi di acque sull'area pubblica e in caso di assoluta necessità provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme, incluse quelle igieniche, richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dalle competenti autorità;
- l)- nel caso di posa di reti con scavo aperto a trincea, a posizionare nastro segnalatore indelebile con indicazione del nome e tipo di servizio, interrato sulla verticale dell'infrastruttura sottostante, al fine di presegnalarne la presenza;
- m)- ad evitare varianti in corso d'opera, se non preventivamente autorizzate.

Art. 18 – Varianti in corso d'opera - Obblighi del soggetto autorizzato

- 1- Nei casi in cui, per sopravvenute esigenze operative, durante l'esecuzione dei lavori si verificassero varianti in corso d'opera al progetto approvato in prima istanza, il titolare dell'autorizzazione, oltre a darne tempestiva comunicazione al Comune per richiederne la prevista approvazione (Il Comune a seconda della variante richiesta,

valuterà la necessità di far redigere elaborati di variante o meno), successivamente all'intervento, dovrà provvedere alla consegna all'ufficio del sottosuolo del disegno "come-costruito" con l'esatta indicazione dei lavori realizzati, su supporto cartaceo ed informatico (File DWG o DXF, SHP o compatibili) possibilmente su base georeferenziata.

Art. 19 – Ripristini - Obblighi del soggetto autorizzato

- 1) - Il soggetto autorizzato, sia esso "azienda" o altro soggetto diverso, è obbligato:
 - a)- al ripristino a regola d'arte di quanto manomesso ed alla sistemazione delle porzioni interessate da eventuali cedimenti o rotture, inclusa la riparazione dei danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi anche successivamente al collaudo;
 - b)- alla risistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, al ripristino degli arredi urbani e delle aree verdi e di tutte le superfici pubbliche o private interessate dai lavori. Ogni materiale, pavimentazione, superficie, segnaletica, piantumazione, dovrà essere ripristinata o sostituita con materiale della stessa tipologia, forma e dimensione, eventuali eccezioni saranno concordate con il Comune;
 - c)- Il ripristino definitivo della pavimentazione stradale deve riguardare l'intera larghezza della carreggiata, salvo diversa disposizione del Comune, previa fresatura a freddo e successiva stesura finale di conglomerato bituminoso, con dimensioni determinate dal Comune in riferimento alla tipologia di strada.
 - d)- a riportare in quota tutti i chiusini interessati dal ripristino sia in sede stradale che su marciapiede, in modo che la superficie superiore, a posa avvenuta, sia a perfetto piano con la pavimentazione circostante. I chiusini che risultassero difettosi o rumorosi devono essere sostituiti con altri ritenuti idonei dal Comune.
 - e)- all'effettuazione della pulizia delle caditoie stradali e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche ubicati nelle aree oggetto di intervento.
 - f)- a consentire l'accesso nelle aree oggetto di intervento agli incaricati del Comune per lo svolgimento delle verifiche e delle collaudazioni.
 - g)- Tutto il suolo manomesso a causa dell'esecuzione dei lavori rimane in carico al soggetto autorizzato per la durata di due anni dalla data del ripristino, salvo diversa disposizione del Comune, sino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo finale delle opere, con relativa approvazione. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse opere dovrà essere effettuata a cure e spese del soggetto autorizzato, salvo l'anticipata consegna delle opere al Comune.

h)- Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo finale e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., il soggetto autorizzato è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza; qualora il "soggetto autorizzato" interessato ritenesse di non intervenire, il Comune potrà provvedere d'ufficio, i costi economici per tale attività calcolati dal Comune sulla base del listino prezzi della CCIAA di Cremona, verranno addebitati al "soggetto autorizzato".

i)- Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso dal Comune al "soggetto autorizzato" di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Art. 20 – Ultimazione lavori - Obblighi del soggetto autorizzato

1- Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a comunicare per iscritto al Comune la fine dei lavori in oggetto entro 10 giorni dalla effettiva ultimazione, indicando la data di termine dell'intervento, gli estremi dell'autorizzazione, il nome dei responsabili, allegando:

a)- una dichiarazione comprensiva della regolarità dei lavori eseguiti e del rispetto delle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi firmati dal Direttore Tecnico e/o Direttore dei Lavori.

b)- elaborati grafici su supporto cartaceo ed informatico (File DWG o DXF, SHP o compatibili), possibilmente su base georeferenziata, con i tracciati dei servizi a rete e delle infrastrutture sotterranee realizzate con annesse caratteristiche, secondo quanto indicato all'art.11 "Cartografia e monitoraggio" del presente regolamento, accompagnati da fotografie delle operazioni svolte.

c)- Il Comune e suoi delegati possono effettuare sopralluoghi nelle aree oggetto di intervento per verificare l'esecuzione a regola d'arte dei lavori, la conformità degli stessi alle prescrizioni indicate nell'autorizzazione e l'effettiva ultimazione.

d)- Il controllo delle opere effettuate può prevedere l'esecuzione di saggi e carotaggi al fine di constatare la correttezza del ripristino della zona manomessa e verificare la natura del materiale di riempimento e lo spessore effettivo del ripristino; l'onere delle

suddette prove è a carico del soggetto autorizzato (Art. 27, comma 3, D.Lgs. n. 285/92).

e)- Nell'ipotesi in cui venissero rilevati il mancato rispetto delle modalità e prescrizioni autorizzative o errori di esecuzione, il soggetto autorizzato deve provvedere all'adeguamento dei lavori entro il termine perentorio fissato dal Comune mediante contestazione scritta; qualora il soggetto autorizzato non ottemperasse a tali obblighi, il Comune ha facoltà di procedere alla esecuzione diretta degli interventi tecnici addebitando le opere al soggetto autorizzato, ivi comprese le spese sostenute e la penale per l'eventuale ritardo, deducendo le somme dalla fideiussione prevista nell'autorizzazione. Il Comune si può rivolgere all'autorità competente per l'emanazione del decreto ingiuntivo, secondo la legislazione vigente, se il soggetto autorizzato non versa le somme richieste entro i termini indicati.

f)- La positiva verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni e modalità autorizzative, del P.U.G.S.S. e della normativa di settore, determina lo svolgimento delle operazioni di collaudo secondo i disposti di legge vigenti in materia.

g)- La stesura del certificato di collaudo con esito positivo e la sua trasmissione al Comune determina lo svincolo delle garanzie cauzionali o fideiussorie, salvo diversa indicazione sottoscritta in convenzione. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorso tale termine il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

TITOLO III – SANZIONI - RESPONSABILITÀ - GARANZIE - ONERI

Art. 21 – Sanzioni

Qualora la legge non disponga altrimenti, le violazioni al presente regolamento P.U.G.S.S. ed alle disposizioni dell'autorizzazione, sono sanzionate con l'ammenda prevista dal D.Lgs. del 18-08-2000, n. 267 e s.m.i.

Le sanzioni amministrative previste nel piano vengono applicate secondo le disposizioni della Legge n. 689 del 24-11-1981 e s.m.i.

Per interventi completati oltre il termine prefissato nell'autorizzazione o nel provvedimento di rinnovo della stessa, si applica una penale per ogni giorno di ritardo non giustificato, sulla data prevista per la riconsegna delle aree oggetto di intervento indicate in ogni singola autorizzazione, salvo diversa disposizione sottoscritta nella convenzione.

Art. 22 – Responsabilità civili e penali

1- Il soggetto autorizzato, sia esso “azienda” o altro soggetto diverso, risponde per:

- a-** responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a persone, a beni mobili o immobili, di proprietà pubblica o privata, per cause derivanti dall'esercizio, dai lavori o dall'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico e di uso pubblico ovvero contestati da terzi per effetto delle medesime circostanze;
- b-** eventuali responsabilità inerenti portanza e/o stabilità del terreno;
- c-** responsabilità derivanti da violazione delle normative vigenti antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro;
- d-** il Comune ed i suoi dipendenti e incaricati restano totalmente esonerati ed altresì sollevati ed indenni da ogni pretesa e domanda risarcitoria eventualmente formulata dai terzi stessi, fermi restando gli obblighi di manutenzione previsti in capo al concessionario.
- e-** I soggetti autorizzati devono esibire idonea polizza assicurativa, per la copertura delle responsabilità sopra elencate.
- f-** Il soggetto autorizzato, qualora dall'esecuzione degli interventi dovessero derivare danni di qualunque natura, provvede a comunicare tempestivamente il fatto al Comune, che opera per quanto possibile, in coordinamento con le altre “aziende” erogatrici o soggetti diversi interessati.

Art. 23 – Fideiussione a garanzia della regolare esecuzione delle opere

1- I soggetti autorizzati devono stipulare idonea polizza fideiussoria (Cauzione) a garanzia della corretta realizzazione a regola d'arte delle opere autorizzate.

L'entità della fideiussione sarà stimata dal Comune in riferimento alla valutazione dell'importo complessivo dei lavori. Il versamento del valore della fideiussione sottoscritta nella convenzione deve essere effettuato, presso la Tesoreria Comunale, prima del rilascio della autorizzazione.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà svincolata alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Nel caso il “soggetto autorizzato” presenti una programmazione per più interventi, il Comune può consentire l'attivazione di una unica fideiussione in sostituzione di più versamenti annuali o semestrali, con importo determinato in riferimento alla tipologia delle manomissioni e delle caratteristiche degli interventi stessi.

La restituzione della somma versata avviene sulla base delle procedure Comunali.

Art. 24 – Assicurazioni per danni di esecuzione e responsabilità civile

I soggetti autorizzati sono obbligati a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune e l'Ufficio da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati (Danneggiamenti, distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, errori o insufficiente progettazione, azione di terzi), e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi.

La polizza deve essere stipulata nella forma "Contractors All Risks" e deve prevedere specificatamente l'indicazione che tra le persone coperte da assicurazione si intendono compresi i rappresentanti o gli incaricati del Comune autorizzati all'accesso in cantiere, componenti dell'ufficio di direzione lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Copia della polizza deve essere trasmessa al Comune almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

La copertura assicurativa decorre dalla data di inizio dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e di invio del documento al Comune.

I soggetti autorizzati devono operare ogni accorgimento per tutelare l'incolumità delle persone e delle cose; resta ad esclusivo carico dei soggetti autorizzati ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terze parti.

Art. 25 – Assicurazione di lavorazioni, apparecchiature, impianti

Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio la polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile di cui al precedente punto sarà sostituita da una polizza di garanzia che tenga indenne il Comune, i suoi rappresentanti ed incaricati e l'Ufficio da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni, apparecchiature ed impianti in garanzia ed agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. La copertura assicurativa decorre dalla data di collaudo provvisorio sino a che non intervenga con esito favorevole il collaudo definitivo o finale con relativa approvazione.

Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di

rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Art. 26 – Corrispettivi economici

1- Gli oneri economici a carico del richiedente l'autorizzazione, "azienda" o altro soggetto diverso, per la manomissione e l'occupazione del suolo e sottosuolo pubblico sono rappresentati da:

a) spese di istruttoria e di gestione della pratica: quali procedure tecnico amministrative e di autorizzazione, attività specialistiche che i tecnici del Comune o loro incaricati e delegati svolgono per il coordinamento e la pianificazione annuale delle attività e i sopralluoghi che si rendono necessari durante lo svolgimento dei lavori per verifiche della qualità dell'esecuzione degli stessi, per disservizi nel cantiere o per l'ultimazione dei lavori, incluso il collaudo e le relative prove tecniche. Tali oneri sono approvati dalla Giunta Comunale ed in caso di mancato aggiornamento tramite deliberazioni, i corrispettivi economici vengono rivalutati secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 Dicembre dell'anno precedente.

b) Tassa / canone di occupazione del suolo-sottosuolo pubblico: il Comune ai sensi dell' art. 63 del D.Lgs. n. 446/97 (COSAP) modif. dall' art. 10 Legge 166/02 e dalla Legge n. 488 del 23-12-1999 e s.m.i. stabilisce il canone che deve essere corrisposto per:

- **occupazione permanente** del suolo-sottosuolo pubblico, cioè avente carattere stabile, una durata non inferiore all'anno e che comporta l'esistenza di manufatti ed impianti;
- **occupazione temporanea** di strade, spazi ed aree pubbliche, cioè avente durata inferiore ad un anno.

L'entità fisica dell'occupazione è espressa in metri quadrati o in metri lineari

c) canone / tariffa d'uso dell'eventuale infrastruttura comunale (Se presente): in caso di presenza ed uso delle infrastrutture di proprietà Comunale (L.R. n. 26/03 e Direttiva 3/3/99 e s.m.i.), le tariffe sono approvate dal Consiglio Comunale nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche. Esse vanno regolamentate dalla convenzione con le "Aziende" o gli altri soggetti diversi, fissando i criteri di gestione e di manutenzione delle infrastrutture.

d) Indennità di esproprio o di asservimento: a sensi art. 39 comma n. 5, L.R. 26/2003 nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dal Comune, il soggetto istante corrisponde al

proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 08-06-2001 n. 327 e s.m.i. (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

e) È facoltà dell'Amministrazione Comunale applicare una **tariffa una tantum compensativa**, a carico del concessionario, sia esso "azienda" o altro soggetto diverso, quale indennità a titolo di civico ristoro, in riferimento ai maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune e dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza della realizzazione delle infrastrutturazioni; in particolare il degrado permanente subito dalle fondazioni e pavimentazioni del suolo pubblico e stradali conseguenti alle continue e successive manomissioni ed i maggiori oneri e spese per consentire la corretta gestione della viabilità urbana durante la realizzazione degli interventi.

Tale tariffa può essere valutata e calcolata in base alla superficie del cantiere e delle specifiche infrastrutturali oltre che dalle maggiori prestazioni richieste al personale del Comune o suoi delegati per attività di vigilanza in riferimento alle variazioni alla mobilità come deviazioni e gestione dei flussi di traffico.

Art. 27 – Decadenza e Revoca dell'autorizzazione

1- L'autorizzazione può essere revocata per:

- a)- violazioni da parte del "soggetto autorizzato" delle condizioni e prescrizioni tecniche previste nell'autorizzazione oltre che nel P.U.G.S.S.;
- b)- violazioni della normativa di settore e dei regolamenti di competenza comunale;
- c)- uso improprio del diritto di occupazione del suolo e del sottosuolo o l'esercizio dello stesso in contrasto con norme e regolamenti vigenti;
- d)- mancato versamento al Comune della tassa di occupazione di suolo pubblico e degli oneri dovuti il procedimento autorizzativo oltre che degli altri eventuali corrispettivi economici individuati nell'autorizzazione;
- e)- mancata accensione della fideiussione e delle coperture assicurative a garanzia.

2- Le "aziende" o altri soggetti diversi aventi titolo, non possono posare tubazioni in più rispetto a quelle autorizzate, a meno di specifici accordi con il Comune; in caso contrario viene applicata la revoca a sensi di quanto indicato al precedente comma 1, lettera c).

3- La decadenza dell'autorizzazione con conseguente revoca subentra dopo la formale contestazione da parte del Comune al soggetto autorizzato e l'inosservanza,

da parte di quest'ultimo, dell'invito a rimuovere le cause contestate nei termini proposti.

Tutte le occupazioni non autorizzate sono considerate abusive e sono punibili con sanzioni sia amministrative che fiscali e non esplicano efficacia giuridica nei confronti del Comune e dei terzi.

In caso di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche, il Comune, previa contestazione all'interessato, dispone con propria ordinanza la rimozione dei materiali assegnando un termine temporale adeguato; decorso senza esito tale termine, il Comune provvede alla rimozione d'ufficio, addebitando al responsabile le spese di rimozione, di custodia dei materiali oltre che eventuali sanzioni previste dalla normativa in materia.

Art. 28 – Procedura semplificata per manutenzione ordinaria o allacciamenti

- 1- L'intervento di manutenzione ordinaria sulle reti esistenti o gli allacciamenti alle utenze saranno autorizzati attraverso una procedura semplificata, che comporta l'inoltro presso lo sportello comunale della domanda di autorizzazione almeno 30 giorni prima dell'esecuzione dei lavori, salvo quanto previsto da specifiche convenzioni stipulate con le "aziende" o con altri soggetti diversi aventi titolo.
- 2- La domanda di autorizzazione alla manomissione e occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, redatta in carta legale (A sensi D.P.R. n.642 del 26-10-1972 e s.m.i.) dovrà essere sottoscritta dal richiedente e completa della documentazione prescritta al successivo **art. 32**.
- 3- Il Comune, ove nulla osti, comunica al richiedente, secondo la modalità e la tempistica previste dalla normativa di settore relativa ai diversi servizi a rete:
 - a) - le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
 - b)- i controlli, le ispezioni e le modalità delle verifiche per il collaudo o per l'accertamento della regolare esecuzione riservate all'approvazione del Comune, ma con interi oneri a carico del richiedente;
 - c)- gli oneri previsti dal presente regolamento;
 - d)- l'ammontare del deposito cauzionale per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.
- 4- Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori deve inviare comunicazione alle altre "aziende" o soggetti diversi interessati, per attuare con essi lo svolgimento delle funzioni di supervisione e sorveglianza al fine di evitare danni a cavi, a

tubazioni e a manufatti esistenti e per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza di cui al D Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- 5- Il soggetto autorizzato è tenuto agli obblighi indicati all'art. 17 "Esecuzione dei lavori" ed all'art. 19 "Ripristini", oltre che alle misure da adottare per la circolazione disposte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (artt. 30 e successivi) e s.m.i.
- 6- Il soggetto autorizzato è tenuto al rispetto di tutte le norme tecniche citate nel presente documento ed alla normativa di settore vigente; il soggetto autorizzato, per tutta la durata dei lavori stessi, ha l'onere della custodia dell'area e dei relativi sottoservizi (art. 2051 del Codice Civile) e si impegna a risarcire gli eventuali danni provocati anche a terzi a causa dei lavori.
- 7- L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 21 "Sanzioni", dall'art. 22 "Responsabilità civili e penali", dall' art. 27 "Decadenza e Revoca dell'autorizzazione", oltre alle disposizioni vigenti nelle forme previste dalla legge.

Art. 29 – Procedura per interventi d'urgenza

- 1- In caso di interventi urgenti o in emergenza, per eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, "l'azienda" o il soggetto diverso o l'operatore, per garantire la tempestività del ripristino, interverrà il più rapidamente possibile con immediata e contestuale comunicazione dell'inizio dei lavori al Comune e per le rispettive competenze alla Provincia ed al comando di Polizia Locale (Se presente).
- 2- La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
 - il servizio a rete interessato e la relativa "azienda" di gestione o soggetto diverso;
 - la località dell'avvenuto guasto (via, civico e utenza);
 - la tipologia del danno;
 - la durata presunta dell'intervento;
 - la denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori, il nominativo ed il recapito telefonico dei responsabili dell'impresa e del richiedente.
- 3- La comunicazione di cui al comma precedente va estesa dal richiedente alle altre "aziende" o soggetti diversi interessati, per attuare con essi lo svolgimento delle funzioni di supervisione e sorveglianza al fine di evitare danni a cavi, a tubazioni e a manufatti esistenti e per verificare l'eventuale opportunità di interventi coordinati anche ai fini della sicurezza di cui al D Lgs. 81/2008 e s.m.i.

- 4- Entro il terzo giorno lavorativo successivo all'inizio dell'occupazione, il richiedente è tenuto, comunque, a presentare al Comune la domanda di autorizzazione secondo la Procedura semplificata comprensiva della documentazione prescritta al successivo **art. 32**.
- 5- Il Comune verifica l'esistenza delle condizioni di imprevedibilità ed assoluta urgenza ed in caso di insussistenza dei requisiti, provvede ad applicare le sanzioni specifiche all'occupazione ed alla manomissione abusiva di suolo pubblico.
- 6- Il soggetto autorizzato è tenuto agli obblighi indicati all'art. 17 "Esecuzione dei lavori" ed all'art. 19 "Ripristini", oltre che alle misure da adottare per la circolazione disposte dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della strada (artt. 30 e successivi) e s.m.i.
- 7- Il richiedente è tenuto al rispetto di tutte le norme tecniche citate nel presente documento ed alla normativa di settore vigente; il richiedente, per tutta la durata dei lavori stessi, ha l'onere della custodia dell'area e dei relativi sottoservizi (art. 2051 del Codice Civile) e si impegna a risarcire gli eventuali danni provocati anche a terzi a causa dei lavori.
- 8- L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto dall'art. 21 "Sanzioni", dall'art. 22 "Responsabilità civili e penali", dall' art. 27 "Decadenza e Revoca dell'autorizzazione", oltre alle disposizioni vigenti nelle forme previste dalla legge.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 – Facoltà del Comune

- a) Il Comune può revocare o modificare in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, i provvedimenti di concessione ed autorizzazione che sono rinnovabili alla loro scadenza, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo, a sensi art. 27, comma 5, D.Lgs 285/92 e s.m.i.
- b) Non potranno essere rilasciate concessioni a posare infrastrutture sotterranee alle "aziende" o ai soggetti diversi aventi titolo, che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati; in alternativa, le "aziende" o i soggetti diversi, nel presentare la richiesta di autorizzazione alla posa di infrastrutture, dovranno dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.

- c) Il Comune potrà richiedere la rimozione o disporre liberamente per l'utilizzo da parte di altri soggetti delle infrastrutture esistenti (Tubazioni, condutture, polifore, ecc) che dopo cinque anni dal collaudo risulteranno non utilizzate, se non rientranti nei programmi di sviluppo previsti dalla pianificazione o se non riportate nella documentazione di cui all'art.11 o dell'art 20, comma b.
- d) Il titolare della concessione dei sottoservizi è tenuto a comunicare al Comune ogni dismissione o abbandono totale o parziale di reti, con riferimento alle quali il Comune potrà chiederne la rimozione oppure disporre liberamente per altra utilizzazione.
- e) Il Comune non ha alcun tipo di responsabilità in riferimento alla non corrispondenza della cartografia con lo stato di fatto dei luoghi e delle reti o alla inesattezza o mancanza dei dati correlati alla cartografia stessa.
- f) Il Comune non ha responsabilità in riferimento alla portanza e alla stabilità dei terreni e dei manufatti presenti nel sottosuolo;
- g) **Norma transitoria:** per i procedimenti pendenti alla data di approvazione del presente regolamento, la concessione del suolo e del sottosuolo pubblico, nelle more di avvio del procedimento di cui all'art. 10, viene rilasciata secondo un piano-programma definito con deliberazione della Giunta comunale.

Art. 31 – Procedura ordinaria: documenti ed informazioni da allegare alla domanda di autorizzazione.

- 1) - La domanda di autorizzazione riferita alla procedura ordinaria, come individuata nel regolamento del P.U.G.S.S., deve essere redatta in carta legale (A sensi D.P.R. n. 642 del 26-10-1972 e s.m.i.), deve essere sottoscritta dal richiedente e completa delle informazioni e documentazioni di seguito individuate:
 - a) Richiedente: identità giuridica e titolarità, completa indicazione della ragione sociale o denominazione, della sede legale, del codice fiscale;
 - b) spazio da occupare: l'ubicazione del tratto di area o di spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua misura;
 - c) oggetto e durata dell'occupazione: lo scopo dell'occupazione, che non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, né riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle leggi e dai regolamenti sia nazionali e regionali che locali, durata temporale;

- d) Relazione tecnico-esplicativa di progetto con la descrizione dell'opera che si intende eseguire, comprensiva dei dati costruttivi e tecnologici, del preventivo di spesa per il ripristino delle opere e manufatti stradali e del cronoprogramma dei lavori;
- e) convenzione: modello di convenzione redatto sulla scorta di quanto concordato con il Comune, nelle riunioni di coordinamento o di Conferenza di servizi;
- f) Progettista: indicazioni di cui al precedente punto a);
- g) Progetto esecutivo: con elaborati grafici su supporto cartaceo ed informatico (File DWG o DXF, SHP o compatibili) possibilmente su base georeferenziata, riferiti all'intero tracciato ed a ciascuna eventuale tratta elementare dell'intervento in oggetto, riportanti:
- inquadramento planimetrico d'insieme a livello comunale, con indicazione dei tratti di nuova installazione o di manutenzione;
 - planimetrie di dettaglio con indicazione dello scavo, della posizione delle canalizzazioni oggetto dell'intervento, della segnaletica stradale orizzontale e verticale presente ed integrativa prevista, della presenza e tipologia di eventuali essenze arboree, le indicazioni riguardo al superamento delle barriere architettoniche, le modalità di effettuazione dell'intervento;
 - sezioni stradali, particolari costruttivi dei manufatti e delle apparecchiature, in scala opportuna;
 - documentazione fotografica dell'area di intervento prima dell'esecuzione delle opere e dello scavo;
- h) interventi previsti senza effrazione superficiale (Se presenti): per interventi no-dig (Sistemi di realizzazione che, limitando il ricorso agli scavi a cielo aperto, riducono il danneggiamento del manto stradale o superficiale) deve essere presentato uno specifico progetto ed il nominativo per l'esecuzione di aziende specializzate nel settore;
- i) Nulla Osta: preventiva acquisizione di Nulla Osta rilasciati dagli Enti ed autorità preposti e/o cui compete la titolarità nelle forme previste dalla legge circa la presenza di eventuali vincoli nell'area di intervento, o in qualità di ente proprietario o gestore della strada o infrastruttura interessata diverso dal Comune, e/o nel caso i lavori o parte di essi siano da eseguirsi su strade interessate dal transito di mezzi di pubblico trasporto, il richiedente deve esibire prova del preventivo accordo con l'ente preposto; in tutti i casi con impegno al rispetto delle prescrizioni imposte (VVFF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, Provincia, ecc.);

- l) se non diversamente concordato con il Comune, in sede di riunione di coordinamento o Conferenza dei servizi: per scavi in profondità superiori ai due metri dal piano di campagna: relazione geologica accompagnata da indagini di campagna (Geotecniche, idrogeologiche, ecc.);
- m) se non diversamente concordato con il Comune, in sede di riunione di coordinamento o Conferenza dei servizi, indagini del sottosuolo atte a fornire la mappatura dei servizi esistenti:
- indagini dirette del sottosuolo con tecniche geofisiche (georadar) eseguite da soggetti abilitati, per individuare le posizioni nei piani orizzontale e verticale, i diametri e i materiali di tutti i sottoservizi esistenti;
 - indagini indirette sulla presenza di sottoservizi esistenti, raccogliendo le informazioni presso enti o “aziende” o i soggetti diversi proprietari o gestori dei servizi stessi;
 - sopralluoghi con assistenti incaricati dagli enti o “aziende” o dei soggetti diversi coinvolti, per stabilire la posizione indicativa, il tipo e il materiale del servizio esistente, facendo controfirmare dall’assistente un verbale;
 - nel caso di incertezza sulla reale posizione piano altimetrica del tubo, anche dopo aver consultato il tecnico assistente dell’ente o “azienda” o soggetto diverso proprietario o gestore, prima di procedere all’esecuzione della perforazione, il richiedente dovrà eseguire degli assaggi per individuarne l’esatta posizione;
- n) se non diversamente concordato con il Comune, in sede di riunione di coordinamento o Conferenza dei servizi: nel caso che la zona interessata dalle opere contenga superfici piantumate, la produzione di perizia agronomica a cura di agronomo abilitato all’esercizio della professione da cui si desuma il rispetto delle prescrizioni tecniche per la protezione degli apparati radicali e delle parti aeree degli alberi.
- o) gli operatori di TLC (Impianti per le telecomunicazioni) devono allegare copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell’art.4, primo comma della Legge 31-07-1997 n. 249 e s.m.i., corredata dei pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, necessari per legge (VVFF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

Art. 32 – Procedura semplificata: documenti ed informazioni da allegare alla domanda di autorizzazione.

- 1)- La domanda di autorizzazione riferita alla procedura semplificata, come individuata nel regolamento del P.U.G.S.S., per ogni intervento comportante la manomissione e

l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, deve essere redatta in carta legale (A sensi D.P.R. n. 642 del 26-10-1972 e s.m.i.), deve essere sottoscritta dal richiedente e completa delle informazioni e documentazioni di seguito individuate:

- a) Richiedente: identità giuridica e titolarità, completa indicazione della ragione sociale o denominazione, della sede legale, del codice fiscale;
- b) spazio da occupare: l'ubicazione del tratto di area o di spazio pubblico in cui è previsto l'intervento e la sua misura, lo spazio di occupazione deve essere limitato a quello strettamente indispensabile;
- c) oggetto e durata dell'occupazione: lo scopo dell'occupazione, che non può contrastare con le ragioni dell'estetica e del decoro cittadino, né riferirsi all'esercizio di attività non consentite dalle leggi e dai regolamenti sia nazionali e regionali che locali, durata temporale prevista;
- d) Relazione tecnico-esplicativa: se non diversamente concordato con il Comune, relazione illustrativa di progetto con la descrizione dell'opera che si intende eseguire, comprensiva dei dati costruttivi e tecnologici;
- e) Nulla Osta: preventiva acquisizione di Nulla Osta rilasciati dagli Enti ed autorità preposti e/o cui compete la titolarità nelle forme previste dalla legge circa la presenza di eventuali vincoli nell'area di intervento, o in qualità di ente proprietario o gestore della strada o infrastruttura interessata diverso dal Comune, e/o nel caso i lavori o parte di essi siano da eseguirsi su strade interessate dal transito di mezzi di pubblico trasporto, il richiedente deve esibire prova del preventivo accordo con l'ente preposto; in tutti i casi con impegno al rispetto delle prescrizioni imposte (VVFF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, Provincia, ecc.);
- f) gli operatori di TLC (Impianti per le telecomunicazioni) devono allegare copia autentica della licenza conseguita ai sensi dell'art.4, primo comma della Legge 31-07-1997 n. 249 e s.m.i., corredata dei pareri delle altre Autorità competenti diverse dal Comune, necessari per legge (VVFF, ASL, Sovrintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali, Enti Parco, ecc.).

Art. 33 – Considerazioni riassuntive

1- Le reti degli impianti tecnologici esistenti nel territorio comunale di Calvatone sono prevalentemente datate e riflettono le metodologie costruttive e le caratteristiche qualitative dei materiali, relative al momento della loro realizzazione, che inizia dagli anni 1950 per estendersi sino all'attualità.

Il periodo temporale richiamato ricorda che i sottoservizi sono stati realizzati per tratti limitati, spesso per l'esercizio di una sola utenza per volta, con conseguente ripetuto disfacimento e rifacimento delle sedi stradali e viabili dovuta alla esiguità delle risorse.

La cultura consolidata della programmazione di un progetto generale da eseguirsi per stralci funzionali compiuti, specialmente nei piccoli Comuni, è di origine recente.

Questo spiega la diversa collocazione delle reti degli impianti di vecchia formazione, spesso accavallate ed intrecciate sotto-sopra con andamenti irregolari e che risultano essere di maggiore difficoltà nella individuazione e manutenzione.

La costruzione del sistema dei sottoservizi è opera qualificata ed importante che aiuta gli operatori a conseguire interventi meno invasivi ove richiesti, nel migliore rapporto costi/benefici.

Le aziende e gli operatori devono pertanto farsi parte diligente ogni qual volta effettuano lavori ed opere specifiche della singola rete di competenza, interpellando i gestori o i soggetti titolari di tutte le altre utenze per evitare danni di qualsiasi natura ed entità, dovuti alle cause sopra motivate.

Il presente P.U.G.S.S. intende individuare le reti tecnologiche che insistono sul territorio comunale e pur nella difficoltà della raccolta dei dati è stato approntato lo studio dei sottoservizi.

Al momento attuale non è stato possibile realizzare un progetto compiuto per mancanza di documentazione non pervenuta da alcuni gestori, che stanno aggiornando ed informatizzando i propri dati con operatori esterni alle proprie aziende.

Tuttavia è stato fatto un buon lavoro di ricerca ed approfondimento dei dati e degli elaborati conosciuti, con rilievi e sopralluoghi per definire quanto più possibile la tracciabilità delle reti tecnologiche esistenti.

Il presente studio progettuale prevede un facile aggiornamento informatizzato come sovrapposizioni, integrazioni, variazioni, rettifiche ed altro, in grado di assicurare la completezza dei dati e degli elaborati in qualsiasi momento.

ALLEGATO A

TESTI INTEGRALI DELLA PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

INDICE ALLEGATO A

Introduzione	Pag.37
Direttiva 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE AREE URBANE (GU n. 58 del 11-3-1999)	Pag.37
Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche“ (B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51)	Pag.45
Regolamento regionale 28 febbraio 2005 – n. 3 “Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (B.U.R.L. n. 9 – Primo supplemento ordinario al n. 9 del 1/03/05)	Pag.47
Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio “ – Art. 9 (Piano dei Servizi), comma 8.	Pag.51
L. R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”	Pag.53
L. 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”	Pag.53
Estratto D.p.r. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”	Pag.53
Art. 2051 Codice civile	Pag.60
Estratto L. 241/90 “Norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.	Pag.60
Art. 67 D.P.R. n. 495 /1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della Strada”	Pag.60
Art. 63 D.Lgs. n 446 del 1997 e art. 18 L. 23 Dicembre 1999, n. 488 D.Lgs. n 446 del 1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"	Pag.65
Art. 18 Legge 23 Dicembre 1999, n. 488" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"	Pag.66
Art. 27 D.Lgs. n. 285/92 “ Nuovo Codice della Strada”	Pag.67

- Art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" Pag.67
- Art. 24 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" Pag.68
- Art. 10. Legge 1 Agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158 Pag.68
- Estratto del Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (gu n. 288 suppl.ord. del 09/12/1993) Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. ecologia. Pag.68

ALLEGATO A

Introduzione alla normativa di riferimento

Il Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.) è uno strumento di conoscenza, gestione e regolamentazione del sottosuolo pubblico, quale risorsa naturale sede dei servizi a rete di interesse generale; di seguito vengono riportate le principali norme di riferimento e gli estratti di leggi corredati dagli articoli che interessano nello specifico la redazione del PUGSS.

Testi delle norme

1. DIRETTIVA 3 marzo 1999 “Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici” - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLE AREE URBANE (GU n. 58 del 11-3-1999)

Il Ministro dei Lavori Pubblici - Delegato per le Aree Urbane

VISTA la legge 13 giugno 1991, ed in particolare l'art. 3, il quale prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sono emanate norme regolamentari per l'esecuzione e l'attuazione del codice della strada;

VISTO il d.P.R. 16 settembre 1996, n. 610 recante modifiche al d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", che all'art. 54 dispone la realizzazione di cunicoli e gallerie per la allocazione nel sottosuolo dei pubblici servizi in strutture adeguatamente dimensionate e concepite in modo tale da consentire manutenzione ordinaria e straordinaria senza la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze;

CONSIDERATA l'esigenza di dare le necessarie indicazioni in materia ai Comuni con più di 30.000 abitanti;

CONSIDERATA l'opportunità, altresì, di dare le istruzioni anche nel caso di pubblici servizi sistemati nei marciapiedi, là dove tale allocazione non arrechi intralcio alla circolazione e disagio alla cittadinanza;

VISTO il d.p.c.m. 10 novembre 1998, concernente la delega di funzioni del presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro dei Lavori Pubblici Dott. Enrico Micheli in materia di Arre Urbane;

VISTO il d.lgs 31 marzo 1998, n. 112, concernente le disposizioni di attuazione della legge 15 marzo 1997 n. 59, che all'art. 54, 1 comma, lettera b), mantiene allo Stato le funzioni attinenti all'indicazione dei criteri per la raccolta e l'informatizzazione di tutto il materiale cartografico ufficiale esistente e per quello in corso di elaborazione, al fine di unificare i diversi sistemi per una più agevole lettura dei dati;

VISTO l'art. 98 del citato f.lgs 31 marzo 1998, n. 112, che mantiene allo Stato le funzioni di definire disposizioni tecniche relative alle strade e loro pertinenze;

VISTO l'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, primo comma;

CONSIDERATA l'urgenza di intervenire nel settore dei servizi tecnologici in armonia con la

pressante necessità di una riqualificazione urbana in ciascuna area che abbia influenza sulla mobilità urbana e l'inquinamento;

CONSIDERATO altresì che nel caso di opere di urbanizzazione connesse all'imminente evento giubilare, venga considerata nel contesto medesimo l'eventuale sistemazione dei pubblici servizi in modo corrispondente alle prescrizioni del nuovo codice della strada;

SENTITO il parere del Comitato Tecnico Scientifico per lo sfruttamento razionale del sottosuolo, di cui al decreto 25 giugno 1995 del Sottosegretario pro-tempore alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, delegato per le Aree Urbane, nel cui Comitato sono state rappresentate le Amministrazioni Centrali, le imprese dei pubblici servizi, l'U.P.I., l'A.N.C.I. e le Federazioni delle imprese;

VISTA l'intesa espressa nella seduta del 13 novembre 1998 dalla Conferenza Unificata;

VISTO il parere del Ministero dell'Ambiente;

EMANA LA SEGUENTE DIRETTIVA

ART. 1 FINALITÀ

1. La presente direttiva fornisce a Comuni, Province, Anas ed altri Enti proprietari e-o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico, in ambito urbano, le linee guida per la posa degli impianti sotterranei delle Aziende e delle Imprese erogatrici dei servizi, in seguito denominate con il solo termine di "Aziende".

2. Le relative disposizioni, ai sensi del 1° comma dell'art. 25 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dell'art. 66 del Regolamento di esecuzione n. 495 del 16 dicembre 1992, così come integrato dall'art. 54 del Regolamento di esecuzione n. 610 del 16 settembre 1996, riguardano le realizzazioni di attraversamenti trasversali e occupazioni longitudinali sotterranee della sede stradale per le infrastrutture dei servizi.

3. Le disposizioni stesse sono dirette, altresì, a consentire la facilità di accesso agli impianti tecnologici e la relativa loro manutenzione, e tendono a conseguire, per quanto possibile, il controllo e la rilevazione delle eventuali anomalie attraverso sistemi di segnalazione automatica ed evitare, o comunque ridurre per quanto possibile al minimo, lo smantellamento delle sedi stradali, le operazioni di scavo, lo smaltimento del materiale di risulta fino alle località di scarica ed il successivo ripristino della sede stradale.

4. Obiettivo primario della presente direttiva è quello di razionalizzare l'impiego del sottosuolo in modo da favorire il coordinamento degli interventi per la realizzazione delle opere, facilitando la necessaria tempestività degli interventi stessi al fine di consentire, nel contempo, la regolare agibilità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area interessata ai lavori ed alle attività commerciali ivi esistenti.

5. La connessa finalità è quella di promuovere la scelta di interventi che non comportino in prospettiva la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane, contribuendo così sia ad evitare gli effetti di congestionamento causato dalle sezioni occupate, sia a contenere i consumi energetici, ridurre i livelli di inquinamento, nonché l'impatto visivo al fine di salvaguardare l'ambiente ed il paesaggio e realizzare economie a lungo termine.

ART. 2 CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le disposizioni si applicano alla realizzazione dei servizi tecnologici nelle aree di nuova urbanizzazione ed ai rifacimenti e/o integrazione di quelli già esistenti ovvero in occasione dei significativi interventi di riqualificazione urbana di cui al successivo art. 6.

2. Nel sottosuolo possono essere presenti i seguenti servizi: reti di acquedotti; reti elettriche di distribuzione; reti elettriche per servizi stradali (es. illuminazione pubblica, semafori, ecc.); reti di

distribuzione per le telecomunicazione ed i cablaggi di servizi particolari; reti di teleriscaldamento; condutture del gas.

3. Le prescrizioni della presente direttiva, ad eccezione di quelle attinenti alla tenuta delle cartografie di cui agli artt. 3 e 5 non riguardano le adduttrici ed alimentatrici primarie delle reti idriche, le grandi infrastrutture quali collettori di fognature, linee di trasporto di fluidi infiammabili e di linee elettriche ad alta tensione, nonché casi particolari di rilevanti concentrazioni di strutture appartenenti ad un'unica Azienda (centrali telefoniche, cabine elettriche etc.).

ART. 3 PIANO URBANO DEI SERVIZI

1. I Comuni capoluogo di provincia e quelli con popolazione residente superiore a 30 mila abitanti o interessati da presenze dovute ad alta affluenza turistica stagionale, sono tenuti a redigere, entro un quinquennio compatibilmente con le risorse disponibili, un piano organico per l'utilizzazione razionale del sottosuolo da elaborare d'intesa con le "Aziende", che sarà denominato Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (PUGSS), farà parte del Piano Regolatore Generale e, comunque, dovrà attuarsi in coerenza con gli strumenti di sviluppo urbanistico.

2. Le Regioni possono individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali a particolare sensibilità ambientale da sottoporre a tale obbligo.

3. Tutti i Comuni sono comunque tenuti all'osservanza delle Norme Tecniche UNI e CEI vigenti, per la posa dei servizi elencati al precedente art. 2, con particolare riguardo al rispetto delle distanze fra le linee dei servizi stessi ed alla loro esatta collocazione.

4. Tutti i Comuni dovranno, inoltre, dotarsi di una cartografia cartacea, informatica o numerica ed in questo secondo caso essa dovrà corrispondere a quanto indicato al successivo art. 16 acciocché sia compatibile fra i vari soggetti.

5. La procedura relativa alle nuove urbanizzazioni dovrà contemplare la presentazione del progetto dei servizi tecnologici.

6. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano svolgono le funzioni di controllo e vigilanza. Per quest'ultime Province le disposizioni della Direttiva non si applicano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

ART. 4 TIPOLOGIA DELLE OPERE

1. Per la realizzazione degli impianti nel sottosuolo sono definite tre categorie standard di ubicazione dei vari servizi:

a) in trincea previa posa direttamente interrata o in tubazioni sotto i marciapiedi o altre pertinenze stradali;

b) in polifore, manufatti predisposti nel sottosuolo per l'infilaggio di canalizzazioni;

c) in strutture polifunzionali, cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Le caratteristiche tecniche di questi tipi di impianto saranno in accordo con le Norme Tecniche UNI e CEI pertinenti.

3. La scelta tra le possibili soluzioni di ubicazione degli impianti nel sottosuolo, di cui al punto precedente, è effettuata, in sede di appositi incontri, dai Comuni in funzione delle aree interessate, delle dimensioni e della potenzialità degli impianti e concordata con le "Aziende" in accordo con quanto previsto agli art. 9 e 10.

4. Le disposizioni stesse si applicano alle aree consortili, situate nei comuni di cui all'art. 3, sulle quali esistono edifici ad uso civile o commerciale ed il cui intervento edilizio possa incidere sulla sede stradale circostante o comunque sulla viabilità.

5. Ove il PUGSS non sia stato predisposto, le scelte tra le alternative tecniche devono essere operate in sede di Conferenza dei Servizi.

ART. 5 PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI IN TRINCEA

1. Nel caso di posa direttamente interrata dei servizi sotto il marciapiede, deve essere ridotto al minimo il disagio alla circolazione stradale e deve essere permesso un più agevole ingresso delle infrastrutture negli edifici. In accordo con le indicazioni delle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del Consiglio Nazionale delle Ricerche, ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

2. Particolare attenzione deve porsi nel caso di interrimento dei servizi nei marciapiedi sui quali si affacciano aree commerciali e produttive; in tal caso devono essere limitati i disagi, fissando i tempi massimi per l'esecuzione delle opere, nel rispetto di quanto indicato nel successivo articolo 8, ovvero predisponendo direttamente cunicoli con plotte scopercibili o polifore.
3. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, realizzati in sotterraneo con impianti inerenti i servizi di cui al 1° comma dell'art. 28 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la profondità minima di interrimento, di cui al 3° comma dell'art. 66 del sopracitato Regolamento di esecuzione n. 495, non si applica al di fuori della carreggiata; al di sotto della stessa tale profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'Ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consigliano; sono, comunque, fatte salve le prescrizioni delle Norme Tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.
4. Relativamente ai servizi interrati, qualora sussistano dubbi sulla effettiva localizzazione degli impianti tecnologici, deve essere valutata, di volta in volta, la possibilità di impiego di sistemi tecnici innovativi che consentano interventi nel sottosuolo senza l'effrazione della superficie, sia per la conoscenza di quanto sottostante (indagine geognostica), sia per la posa di cavi (perforazione orizzontale controllata).
5. Per i nuovi allacciamenti delle varie utenze, sia di servizi provenienti da strutture o gallerie sotterranee che da linee alloggiate direttamente nel terreno, devono essere osservate le Norme Tecniche UNI e CEI.
6. Allo scopo di minimizzare l'impatto ambientale, la realizzazione delle strutture per la posa di impianti tecnologici, nelle aree di nuovo insediamento, deve avvenire contemporaneamente alle altre infrastrutture secondo progetti e modalità approvati dal Comune d'intesa con le Aziende.
7. In dette nuove aree può essere valutata l'eventualità di destinare zone a verde utilizzabili, nel caso, per la sistemazione dei sottoservizi. Anche in tali aree, ove occorra salvaguardare le essenze, sarà opportuno l'utilizzo di sistemi non efrattivi.

ART. 6 PREDISPOSIZIONE DEI SERVIZI IN STRUTTURE POLIFUNZIONALI

1. La realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali (cunicoli o gallerie), riguarda le aree di nuova urbanizzazione, nonché quelle urbanizzate in occasione di tutti gli interventi di cui al comma seguente ed in tutti i casi di interesse pubblico, tenuto conto delle caratteristiche degli impianti tecnologici, delle strade, del traffico e di piani di sviluppo, ovvero le aree nelle quali l'evoluzione dei servizi potrebbe comportare il successivo potenziamento o rifacimento degli impianti.
2. Nelle aree di nuovo insediamento le strutture sotterranee polifunzionali sono considerate opere di urbanizzazione primaria e devono essere realizzate contemporaneamente alle altre infrastrutture a cura e spese del lottizzatore secondo progetti concordati con le "Aziende" e approvati dal "Comune".
3. Per quanto riguarda le aree già urbanizzate, la realizzazione delle strutture sotterranee polifunzionali deve essere valutata nel corso di appositi incontri finalizzati all'esame degli interventi necessari per opere significative di ristrutturazione urbanistica, quali ad esempio metropolitane, tranvie, sottopassi, parcheggi, ecc..
4. In ogni caso nelle aree centrali, o comunque urbanizzate, nelle quali un intervento straordinario comporti l'interruzione dell'intera sede stradale, per una lunghezza di almeno 50 metri, le opere di ripristino devono essere l'occasione per realizzare, per quanto possibile, direttamente un cunicolo polifunzionale o una galleria, in relazione alla tipologia degli impianti allocabili e delle possibili esigenze future.
5. Le esigenze di effettuazione degli interventi secondo le tipologie di cui al primo comma devono essere tenute presenti anche quando si debba sistemare un sottosuolo che interessi strade importanti turisticamente o a livello ambientale nonché quando si voglia procedere a pavimentazioni progettate con particolare cura in relazione all'importanza dei manufatti circostanti per il loro valore storico, architettonico o archeologico.
6. In ogni caso le strutture sotterranee polifunzionali devono essere dimensionate per le prevedibili esigenze riferite ad un periodo non inferiore a dieci anni, tenendo conto, altresì, delle disposizioni concernenti la liberalizzazione di cui alla legge n. 249 del 31 luglio 1997 e del d.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, che può comportare nuovi interventi sui manufatti stradali.
7. Priorità di scelta degli interventi permane, comunque, alle Autorità locali ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo n. 507 del 1993 per quanto riguarda la facoltà di trasferire in altra sede le condutture, i cavi e gli impianti a proprie spese, ai sensi dell'art. 46, 2° comma, ovvero

trasferire in gallerie appositamente costruite per tali impianti, nel qual caso la relativa spesa sarà a carico percentualmente degli utenti secondo le modalità di cui al successivo art. 47, 4° comma dell'anzidetto d.lgs. n. 507 del 1993.

8. Il maggiore onere economico sostenuto dalle Aziende per la realizzazione delle infrastrutture sotterranee, nonché per i conseguenti spostamenti dei servizi, di cui alla lettera c) del primo comma dell'art. 4 costituisce costo sostenuto nell'interesse generale per la realizzazione di obiettivi di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse, ai fini del recupero tariffario secondo le determinazioni dell'Autorità per i servizi di pubblica utilità, ai sensi di quanto previsto dalla lettera e) del comma 12, art. 2 della legge 14 novembre 1995 n. 481, in misura correlata alle opere progettate ed autorizzate.

9. Ove da parte delle Autorità locali vengano direttamente realizzate le strutture sotterranee polifunzionali, idoneamente dimensionate per le esigenze delle varie Aziende erogatrici, i rispettivi nuovi impianti, nella medesima tratta, non devono essere sistemati in sedi diverse né dovrà essere autorizzato il ripristino di quelli interrati preesistenti nel caso di interventi di risistemazione, ad eccezione degli interventi per guasto o danneggiamento che interessino, comunque, un ridotto tratto della sede stradale.

ART. 7 NUOVO CODICE DELLA STRADA

1. Le strutture sotterranee polifunzionali - cunicoli e gallerie di servizi - devono essere accessibili dall'esterno, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 66 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al d.P.R. n. 495 del 1992, ai fini della loro ispezionabilità all'interno, per i necessari interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.

2. Nelle aree di incrocio e dove sussistono concentrazioni di servizi deve essere previsto un sistema di strutture polifunzionali o di polifore che attraversi gli incroci stessi e che sia dimensionato in modo tale da sostenere anche il piano di sviluppo urbano.

ART. 8 NORME TECNICHE DI RIFERIMENTO

1. Le strutture sotterranee dei servizi devono essere realizzate, per quanto possibile, in modo tale da potere raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi compatibili.

2. I cablaggi, le linee elettriche, le linee telefoniche e telematiche e gli altri sistemi devono essere installati secondo le pertinenti Norme UNI e CEI e successivi aggiornamenti.

3. Tutti i servizi e gli elementi che li compongono devono essere sistemati in modo tale da rispettare i principi di sicurezza di cui alle disposizioni di legge, alle Norme Tecniche UNI e CEI, al fine di garantire l'efficienza del sistema, nonché facilitare tutti gli interventi necessari per l'esercizio e la manutenzione curando, in particolare, l'osservanza delle disposizioni di cui al d.m. 24 novembre 1984, nonché quelle del d.lgs n. 626 del 1994.

4. Il sistema deve essere progettato tenendo conto di eventuali rischi sismici nelle aree in cui tali rischi sono localizzati. A tal fine andranno osservate le indicazioni elaborate dai Servizi Tecnici Nazionali.

5. Particolare cura deve essere posta nel calcolo degli spazi, sia riguardo agli accessi dall'esterno, sia alla necessaria adeguata agibilità delle strutture da parte degli addetti ai lavori per le varie operazioni e l'impiego delle relative attrezzature.

6. Le gallerie, quale soluzione da privilegiare, coerentemente con le indicazioni dell'UNI e CEI, devono avere una dimensione non inferiore ai metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza, quale spazio libero di passaggi, anche per il caso di emergenza, oltre allo spazio di ingombro da riservare alle varie utenze, passerelle ed altro.

7. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista, ad opportuna distanza, una copertura a plotte amovibili per una lunghezza da apportare all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni da impiegare.

ART. 9 BARRIERE ARCHITETTONICHE E ASPETTI AMBIENTALI

1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi ed altre pertinenze stradali, al fine di garantire, per quanto possibile, la fruibilità degli spazi stessi da parte anche delle persone con ridotta o impedita capacità motoria, le relative opere dovranno osservare gli adempimenti di cui agli art. 4 e 5 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con appositi accorgimenti.

2. Il Comune o l'Ente, in sede di autorizzazione di cui al comma precedente, deve accertare che nel piano delle opere siano stati previsti gli adempimenti correlati al richiamato d.P.R. n. 503 del 1996.

3. Ai fini della verifica dell'impatto delle opere sull'ambiente sono fatte salve, altresì, le disposizioni del d.P.R. 12 aprile 1996, nelle ipotesi in cui gli interventi in materia di servizi a rete coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) al richiamato d.P.R., inclusi nell'elenco delle tipologie progettuali soggette a detta valutazione.

4. Relativamente agli accorgimenti da porre in essere nella esecuzione delle relative opere, le prescrizioni di cui alla presente Direttiva, possono formare oggetto di appositi protocolli che dovranno essere adottati dai Comuni d'intesa con le Aziende.

ART. 10 PROGRAMMAZIONE

1. I Comuni interessati devono all'uopo svolgere le funzioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti dei servizi, con esclusione degli allacciamenti agli utenti.

2. Gli adempimenti di cui al primo comma fanno carico oltre ai Comuni, agli altri soggetti proprietari e/o gestori delle sedi stradali e delle aree di uso pubblico che siano interessati dalle opere di cui alla presente Direttiva.

3. A tale scopo tutti i soggetti interessati (Comuni, Enti ed Aziende), devono promuovere una efficace pianificazione con verifica della copertura finanziaria degli interventi previsti, su base possibilmente triennale, mediante incontri sistematici per realizzare le necessarie sinergie e conseguire risultati razionali e coerenti con un uso ottimale del sottosuolo, nell'ambito del piano di sviluppo urbano.

4. Nelle more della realizzazione del "Piano Urbano Generale dei Servizi del sottosuolo", i Comuni, di concerto con gli altri "Enti" devono, con cadenza almeno semestrale, far luogo al censimento degli interventi necessari sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, nonché degli interventi urbanistici previsti dal P.R.G. e dai piani attuativi, dando tempestiva comunicazione alle "Aziende", che dovranno presentare ai Comuni e/o agli "Enti" entro 60 giorni dalla suddetta comunicazione, la pianificazione prevista per le proprie attività.

5. Il Comune deve provvedere, di concerto con gli "Enti" interessati a convocare una riunione con le "Aziende" per la pianificazione dei suddetti interventi nei periodi successivi. Nel corso di questa riunione vengono diffusi i programmi degli interventi pianificati dal Comune, dagli "Enti" interessati e dalle "Aziende" e il Comune, sulla base delle suddette risultanze, deciderà sulla opportunità di convocare una apposita conferenza dei servizi, ai sensi della legge n. 142 del 1990.

6. I Comuni, in ogni caso, sentite le aziende devono dotarsi di un regolamento che disciplini modalità e tempi certi per il rilascio delle autorizzazioni all'apertura dei cantieri avuto riguardo a quanto prescritto dalla legge n. 241 del 1990.

ART. 11 CONFERENZA DEI SERVIZI

1. La conferenza, deve essere convocata nei tempi necessari a ciascun "Ente" e/o "Azienda" per l'aggiornamento dei propri elementi di pianificazione e comunque non oltre i 90 giorni successivi

2. Nel corso della conferenza dei servizi:

- devono essere definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il Comune, gli "Enti" e le "Aziende";

- devono essere approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "Aziende" e la relativa temporizzazione secondo i criteri di cui al successivo art. 12;

- deve essere scelta la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi tra quelle indicate al precedente art. 4 in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici;

- devono essere indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico e archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere.

ART. 12 PRESENTAZIONE DEI PROGETTI E REGOLAMENTO DEI LAVORI NEL SOTTOSUOLO

1. Le "Aziende", fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli altri interventi di urgenza, devono presentare al Comune o agli altri "Enti" almeno tre mesi prima dell'esecuzione delle opere, i progetti, eventualmente in formato elettronico, dei singoli interventi per consentire le verifiche del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza dei servizi e riportati all'articolo precedente.

2. Entro 30 gg. il Comune e o gli "Enti" devono precisare i motivi dell' eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione.
3. Qualora da parte del Comune o degli Enti, nel termine di cui al comma precedente, non vengano segnalate osservazioni o comunicati motivi ostativi alla realizzazione delle opere, le Aziende devono avviare i lavori in coerenza con le conclusioni della conferenza dei servizi, comunicando la data di inizio dei lavori stessi.

ART. 13 CONDOTTE DI GAS COMBUSTIBILE

1. Per quanto attiene alla sistemazione delle condotte di gas combustibile, che ai sensi dell'art. 54 del Regolamento n. 610 del 1996 devono essere situate all'esterno di strutture sotterranee polifunzionali, si fa rinvio alle norme di cui alla richiamata guida tecnica dell'UNI e CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso e che debba essere posta, per un tratto di limitata estensione, nella struttura sotterranea. In tal caso la tubazione del gas non dovrà presentare punti di derivazione, ed essere sistemata con impiego di doppio tubo con sfiati.
2. Per quest'ultime condutture dovranno comunque essere considerate soluzioni compatibili secondo le Norme della guida tecnica del UNI e CEI, "requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali" della norma UNI e CEI Servizi Tecnologici Interrati, della norma UNI-CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", del d.m. 24 novembre 1984 "Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale".

ART. 14 STRUTTURE POLIFUNZIONALI ESISTENTI

1. I Comuni, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente Direttiva, devono organizzarsi per dare corso ad una ricognizione, d'intesa con le "Aziende", per il monitoraggio delle strutture polifunzionali esistenti (gallerie e cunicoli) nel proprio territorio valutando inoltre, ove necessario, le opportune iniziative ai fini della loro bonifica per un successivo migliore impiego. A tal fine sarà curato un censimento di tali strutture, dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei servizi presenti verificandone lo stato d'uso, previa eliminazione di quelli abbandonati.
2. Decorsi ulteriori 6 mesi i Comuni riferiranno al Dipartimento per le Aree Urbane circa lo stato dei lavori e delle possibilità o meno di effettuazione delle operazioni di monitoraggio.
3. Ove tali strutture verranno rese utilizzabili, nei limiti della loro capacità, le Autorità locali non dovranno autorizzare la nuova sistemazione dei servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi ad eccezione degli interventi di cui al comma 9 dell'art. 6.

ART. 15 CARTOGRAFIA

1. La disponibilità della cartografia, come richiamato all'art. 3, è finalizzata alla conoscenza degli impianti dei pubblici servizi esistenti nel sottosuolo, per migliorare il coordinamento delle "Aziende" di cui all'art.1 attraverso i rapporti tra le stesse e i Comuni e gli "Enti".
2. Lo scambio di informazioni tra le Aziende e tra queste ed i Comuni o gli Enti competenti potrà inizialmente avvenire utilizzando idonee cartografie su supporto cartaceo (in scala 1:500, 1:1000 o 1:2000 e contenenti almeno il reticolo stradale, il contorno degli edifici e gli elementi topografici più significativi) sulle quali le Aziende dovranno riportare le indicazioni relative all'ubicazione dei propri impianti sotterranei e dei nuovi interventi.
3. I Comuni e gli altri Enti dovranno dotarsi di adeguati sistemi informativi compatibili ed interoperabili, per la raccolta e l'archiviazione dei dati cartografici relativi all'occupazione del sottosuolo da parte di ciascuno dei servizi elencati all'art. 2.
4. Le "Aziende" dovranno mantenere costantemente aggiornati i dati cartografici relativi ai propri impianti e dovranno renderli disponibili, su richiesta motivata del Comune o degli altri Enti interessati.
5. Le "Aziende", nello scambio delle informazioni sull'occupazione del sottosuolo, dovranno precisare, per ciascun tipo di impianto, l'ubicazione indicando, ove possibile, il lato della strada occupato, la profondità e la distanza da punti di riferimento degli edifici e la tipologia e dovranno indicare le seguenti caratteristiche principali:
gas, acqua, teleriscaldamento: specifica della condotta, materiale, dimensione;
elettricità: tensione nominale, materiale;
telecomunicazioni: canalizzazioni, tubi affiancati, cavi in trincea.

ART. 16 IMPIEGO DELLA CARTOGRAFIA

1. Per facilitare lo scambio di informazioni, le cartografie dovranno essere gradualmente informatizzate entro 5 anni per i Comuni che rientrano nell'art. 3 ed entro 10 anni per gli altri Comuni che decidessero di dotarsi delle suddette cartografie unificate numerizzate, utilizzando una base planimetrica unica preferibilmente di tipo aereofotogrammetrico e/o satellitare promossa dall'Autorità locale con competenza prevalente, e comunque con tempi compatibili con la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni e dei progetti intersettoriali dell'AIPA.

2. Nel caso di nuove urbanizzazioni o di significativi interventi di riqualificazione urbanistica, l'Autorità locale dovrà provvedere inoltre a fornire alle Aziende, in occasione delle riunioni di pianificazione di cui all'art.10, le nuove carte numeriche aggiornate.

3. A partire dalla data in cui ciascun Comune o "Ente" fornirà alle "Aziende" la cartografia unificata del proprio territorio, tutti i nuovi interventi dovranno essere documentati sul nuovo supporto e dovranno essere forniti al Comune o a Società da esso delegata di volta in volta, su richiesta motivata e relativamente alla zona interessata dai lavori previsti nei progetti. Gradualmente dovranno essere documentati parimenti tutti gli impianti esistenti.

4. Ciò dovrà consentire di disporre di cartografia numerica del territorio come base comune per tutti gli utenti che interagiscono nella medesima attività dando luogo ad un sistema unitario da condividere quale mezzo indispensabile per lo scambio delle diverse informazioni tra gli utenti stessi.

5. Si dovrà realizzare così un Sistema Informativo Territoriale nel quale le diverse esigenze di progettazione, pianificazione e documentazione trovino un'unica base di riferimento e di utilizzo dei dati necessari provenienti da diversi Enti o Società coerentemente con le direttive AIPA Autorità per l'informatizzazione nella Pubblica Amministrazione.

6. Potrà essere fatto ricorso ad un apposito organismo, anche consortile, preposto alla formazione e all'aggiornamento di una base cartografica in forma numerica, ovvero operata congiuntamente la realizzazione di progetti integrati sulle diverse aree di interesse all'interno dei quali condividere le diverse informazioni e dividere altresì gli oneri economici per una necessaria trasparenza ed economicità di intervento.

7. Relativamente alla cartografia numerica di base il principio di unificazione deve essere inteso come raggiungimento di identici parametri di qualità di tipo descrittivo, di tipo metrico e di strutturazione logica delle informazioni geometriche. Tali descrizioni sono, insieme ad altri meccanismi, definite come metadati, che insieme ai dati elementari, costituiscono, nella logica del Sistema di Comunicazione dei Dati Territoriali, i dati utilizzabili.

8. Nel quadro di un possibile intercambio delle informazioni tra i vari Sistemi Informativi Territoriali, la necessità di garantire la libertà di ogni Ente o Società di scegliere gli strumenti hardware e software più idonei alle proprie esigenze operative e strutturali, presuppone come iter percorribile il ricorso ad uno specifico formato neutro di intercambio ovvero conformato a standard internazionali nei suoi vari livelli di strutturazione che consente il trasferimento di tutte le informazioni di tipo geometrico, alfanumerico e topologico.

ART. 17 EVENTUALI AGGIORNAMENTI AL CODICE DELLA STRADA

1. Agli attraversamenti ed alle occupazioni previste dall'art. 1, 2° comma della presente Direttiva, si dovranno applicare le disposizioni che dovessero eventualmente integrare o modificare il nuovo Codice della strada.

ART. 18 CONTENIMENTO TEMPI DI LAVORO

1. Le Aziende d'intesa con gli enti locali dovranno valutare di volta in volta l'opportunità di effettuare i lavori afferenti interventi sui servizi anche nelle ore notturne, qualora non si determini impatto acustico per le zone interessate (nel rispetto dei tempi previsti nel progetto esecutivo).

ART. 19 UFFICI PER IL SOTTOSUOLO

1. Gli Enti, compatibilmente con le dotazioni organiche, potranno istituire uffici "ad hoc" che dovranno, a loro volta, mantenere costanti contatti con gli uffici del traffico.

2. Per quanto concerne le disposizioni relative alle esecuzioni delle opere e dei relativi collaudi, il Comune o l'Ente dovrà tenere presenti le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109,

provvedendo, altresì, alla scelta dei componenti della commissione di collaudo ai sensi dell'art. 29 (recte: 28 - n.d.r.) della legge medesima.

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale.

Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche" (B.U.R.L. 16 dicembre 2003, n. 51)

Titolo IV - DISCIPLINA PER L'UTILIZZO DEL SOTTOSUOLO

ART. 34. FINALITÀ

1. La Regione, in forma coordinata con gli enti locali:

a) assicura un utilizzo razionale del sottosuolo, anche mediante la condivisione delle infrastrutture, coerente con la tutela dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico, della sicurezza e della salute dei cittadini;

b) agevola la diffusione omogenea di nuove infrastrutture, anche in zone territorialmente svantaggiate, realizzando, al contempo, economie a lungo termine.

2. Il presente titolo detta i criteri per la realizzazione di infrastrutture per l'alloggiamento di:

a) reti di acquedotti;

b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;

c) reti elettriche di trasporto e distribuzione e per servizi stradali;

d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;

e) reti di teleriscaldamento;

f) condutture di distribuzione del gas.

3. Per infrastruttura si intende il manufatto sotterraneo, conforme alle norme tecniche CEI-UNI, di dimensione adeguata a raccogliere al proprio interno, sistematicamente, tutti i servizi di rete compatibili in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio.

4. L'infrastruttura è considerata opera di pubblica utilità ed è assimilata, a ogni effetto, alle opere di urbanizzazione primaria.

ART. 35. FUNZIONI DEI COMUNI

1. I comuni provvedono, in particolare:

a) alla redazione del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 38;

b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture che insistono sul territorio comunale;

c) alla mappatura ed alla georeferenziazione dei tracciati delle infrastrutture sotterranee, con annesse caratteristiche costruttive;

d) ad assicurare il collegamento con l'Osservatorio risorse e servizi ai fini dell'aggiornamento della banca dati.

ART. 36. FUNZIONI DELLE PROVINCE

1. Le province provvedono, in particolare:

a) all'individuazione, nel piano territoriale di coordinamento provinciale, dei corridoi tecnologici ove realizzare le infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese le condutture per il trasporto del gas e gli elettrodotti, salvaguardando le esigenze di continuità interprovinciale allo scopo di consentire la compiuta realizzazione di opere di rilevanza regionale o nazionale;

b) al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione di infrastrutture di interesse sovracomunale, ivi comprese quelle poste in adiacenza alle principali linee di comunicazione e di strutture sotterranee per il trasporto di fonti energetiche; qualora le infrastrutture interessino il territorio di due o più province, l'autorizzazione è rilasciata dalla provincia nella quale è previsto il maggiore sviluppo dell'infrastruttura, previa intesa con l'altra o le altre province.

ART. 37. FUNZIONI DELLA REGIONE

1. Sono di competenza della Regione:

- a) l'individuazione dei criteri guida in base ai quali i comuni redigono il PUGSS;
- b) la promozione di azioni a sostegno degli enti locali che adottino forme associate per gli adempimenti di cui al presente titolo;
- c) la promozione di studi e ricerche per l'impiego di tecnologie costruttive innovative volte a facilitare l'accesso alle infrastrutture e la relativa loro manutenzione, al fine di ridurre al minimo la manomissione del corpo stradale e sue pertinenze e i disagi alla popolazione dell'area interessata ai lavori e alle attività commerciali ivi esistenti;
- d) la fissazione di criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle condizioni per l'interfacciamento delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;
- e) la creazione di una banca dati relativa alle reti esistenti, alle modalità di gestione, alle tariffe in uso, ai disservizi riscontrati;
- f) la verifica dello sviluppo delle infrastrutture, affinché siano raggiunte aree marginali o svantaggiate, sia assicurato il collegamento di edifici adibiti allo svolgimento di servizi pubblici quali sedi comunali, scuole e ospedali e sia assegnata priorità, nelle aree ad alta densità abitativa, agli interventi che implicano anche il riordino della viabilità.

ART. 38. PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO

1. I comuni redigono il Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), che costituisce specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico), e il relativo regolamento di attuazione.

2. Il PUGSS, anche sulla base degli indirizzi strategici indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale, individua le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie in funzione delle aree interessate e sulla base di valutazioni tecnico-economiche.

ART. 39. REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

1. La realizzazione delle infrastrutture è subordinata al rilascio dell'autorizzazione; l'autorizzazione non può essere rilasciata qualora il medesimo servizio possa essere assicurato mediante l'utilizzo di infrastrutture esistenti, rispondenti agli obiettivi del presente titolo, senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati.

2. L'autorizzazione comporta automaticamente la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'opera, prescrive le modalità di esecuzione dei lavori, la loro durata, le modalità di ripristino ed è subordinata al versamento di un deposito cauzionale; l'autorizzazione è trasmessa entro trenta giorni dal rilascio, a cura del comune, all'Osservatorio risorse e servizi.

3. Qualora l'infrastruttura non sia prevista nei PUGSS o nel piano territoriale di coordinamento provinciale, il procedimento autorizzatorio prevede la convocazione di una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), fatta salva la disposizione di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

5. Nel caso in cui l'infrastruttura sia posizionata sotto un'area o una strada di proprietà privata o di un ente pubblico diverso dall'ente autorizzante, il soggetto istante corrisponde al proprietario un'indennità di esproprio o di asservimento da determinare in conformità a quanto previsto dal d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità).

Regolamento regionale 28 febbraio 2005 – n. 3 “Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell’articolo 37, comma 1, lettera a), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (B.U.R.L. n. 9 – Primo supplemento ordinario al n. 9 del 1/03/05)

Art. 1. Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento, in attuazione dell’articolo 37 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), definisce i criteri guida per:

- a) la redazione del Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo, in seguito denominato PUGSS, di cui all’articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), quale specificazione settoriale del Piano dei servizi, di cui all’articolo 22 della legge regionale 14 aprile 1975, n. 51 (Disciplina urbanistica del territorio regionale e misure di salvaguardia per la tutela del patrimonio naturale e paesistico), così come modificata dall’articolo 7 della legge regionale 15 gennaio 2001, n. 1 (Disciplina dei mutamenti di destinazione d’uso di immobili e norme per la dotazione di aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico);
- b) l’omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture di alloggiamento dei servizi, in seguito denominati "infrastrutture", e dei servizi di rete;
- c) le condizioni per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale;
- d) le modalità per il rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture per l’alloggiamento dei servizi nel sottosuolo.

Art. 2. Campo di applicazione.

1. Le norme del presente regolamento si applicano per l’alloggiamento nel sottosuolo dei servizi di rete di seguito elencati:

- a) acquedotti;
- b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane;
- c) elettrodotti in cavo, compresi quelli destinati all’alimentazione dei servizi stradali;
- d) reti di trasporto e distribuzione per le telecomunicazioni e i cablaggi di servizi particolari;
- e) condotte per il teleriscaldamento;
- f) condutture per la distribuzione del gas.

2. L’applicazione è altresì estesa alle correlate opere superficiali di connessione.

3. Sono escluse dall’applicazione del presente regolamento le adduttrici/alimentatrici primarie delle reti idriche, i collettori primari delle fognature, le condotte primarie per il trasporto del gas e dei fluidi infiammabili, le linee elettriche in alta tensione, nonché le strutture destinate alla concentrazione di diversi servizi, quali centrali telefoniche, cabine elettriche e similari, tutti appartenenti a un unico insediamento produttivo.

4. In ogni caso, sono fatti salvi gli adempimenti cartografici di cui ai successivi articoli e le prescrizioni relative al rispetto del codice della strada e degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici).

Art. 3. Pianificazione.

1. I comuni, a far tempo dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS, entro i seguenti termini:

- a) 2 anni per i comuni capoluogo di provincia e i comuni con popolazione residente o stagionale superiore o uguale a 30.000 abitanti;
- b) 3 anni per i comuni con popolazione residente o stagionale inferiore a 30.000 abitanti e superiore o uguale a 10.000;
- c) 4 anni per i restanti comuni.

2. La Regione si riserva di individuare aree urbane ad alta densità abitativa o ambiti territoriali di particolare sensibilità ambientale per i quali possono essere fissati tempi di attuazione diversi dai termini indicati.

3. Il PUGSS, quale strumento per l’analisi integrata del sistema territoriale con le infrastrutture di rete ed i relativi servizi, deve essere congruente con le previsioni dello strumento urbanistico

generale e con le sue varianti, e costituisce un elemento propulsivo per l'applicazione di tecnologie d'opera innovative e non invasive. Esso si articola in:

- a) descrizione delle principali caratteristiche tecniche del sottosuolo e dei suoi possibili utilizzi;
- b) valutazione dei vincoli di qualsivoglia natura gravanti sul territorio comunale;
- c) criteri localizzativi e realizzativi delle infrastrutture sotterranee, con l'esplicitazione delle tecniche di scavo e di realizzazione;
- d) cronoprogramma degli interventi.

4. Al fine di conseguire omogeneità a livello regionale, la redazione del piano deve essere uniformata alle indicazioni di cui alle tabelle 1 e 2 allegate al presente regolamento, proporzionando le attività sulla base delle caratteristiche e delle esigenze di ogni singolo comune.

Art. 4. Pianificazione.

1. I comuni, in forma singola o associata, dispongono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, per l'avvio del programma di ricognizione sotteso al monitoraggio qualitativo delle locali infrastrutture fruite e non, anche ai fini di un'eventuale riprogrammazione d'uso delle stesse nel PUGSS.

2. Nei casi di confermata riutilizzabilità, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

3. I risultati dell'indagine, entro tre mesi dal completamento della ricognizione di cui al comma 1, sono inviati all'Osservatorio Risorse e Servizi della Regione Lombardia.

Art. 5. Tipologia delle opere.

1. Le infrastrutture sono classificate in tre categorie:

- a) trincea: scavo aperto di sezione adeguata realizzato in concomitanza di marciapiedi, strade o pertinenze di queste ultime;
- b) polifora: manufatto con elementi continui, a sezione prevalentemente circolare, affiancati o termosaldati, per l'infilaggio di più servizi di rete;
- c) strutture polifunzionali: cunicoli e gallerie pluriservizi percorribili.

2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione dei previsti o prevedibili piani di sviluppo e devono corrispondere alle norme tecniche UNI – CEI di settore. Il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete.

3. Nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili soluzioni di cui al comma 1, è effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico-architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare.

4. Qualora gli interventi rivestano rilevanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche dell'infrastruttura consegue a una Conferenza dei servizi, convocata dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata.

Art. 6. Requisiti delle infrastrutture.

1. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 5, devono rispondere ai seguenti requisiti:

- a) essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI – CEI;
- c) essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
- d) essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scopercibili, abbinata a polifore;
- e) essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tale fine, così come indicato dalle "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane" del

Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), ai fini delle presenti disposizioni per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di quattro metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

2. Le infrastrutture di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 5, da utilizzare, di norma, per le aree di nuova urbanizzazione, nonché per le zone edificate, in occasione di significativi interventi di riqualificazione urbana che richiedano o rendano opportuno riallocare gli alloggiamenti destinati ai servizi di rete, devono corrispondere ai seguenti requisiti:

a) essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;

b) essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a dieci anni, considerate altresì le disposizioni sui sistemi di telecomunicazione di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) e al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318 (Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni), quali ipotesi per nuovi possibili interventi sui manufatti stradali;

c) essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI – CEI;

d) possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI – CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per eventuali emergenze.

Art. 7. Criteri generali.

1. Qualora l'infrastruttura interessi aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

2. Per gli attraversamenti e le occupazioni trasversali e longitudinali della sede stradale, funzionali ai servizi di cui al comma 1 dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) la profondità minima di interramento, di cui al comma 3 dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), non si applica al di fuori della carreggiata. Al di sotto di quest'ultima la profondità minima può essere ridotta, previo accordo con l'ente proprietario della strada, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino e fatte salve le prescrizioni delle norme tecniche UNI e CEI vigenti per ciascun tipo di impianto.

3. Le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI – CEI, alle disposizioni di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale) e al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE e 99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) ; particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali.

4. Le infrastrutture polifunzionali, ai sensi dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 495/1992, devono essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

5. Per l'inserimento di tubazioni rigide deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto ed alla lunghezza delle tubazioni stesse.

6. Nei casi di realizzazione di infrastrutture da parte di privati, in quanto soggetti autorizzati, l'ente autorizzante, in relazione al carattere di pubblica utilità di tali opere di urbanizzazione primaria, determina, con apposito atto, le eventuali modalità di compartecipazione alle spese ovvero le misure compensative, anche con riferimento alle modalità d'impiego degli alloggiamenti resi disponibili.

Art. 8. Criteri particolari.

1. Qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996.

2. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146 concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), qualora gli interventi coincidano con i progetti di infrastrutture di cui al punto 7 dell'allegato B) del D.P.R. medesimo.

3. Le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernente il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete di cui all'articolo 2, comma 1; per le stesse si fa rinvio alle norme tecniche UNI – CEI, salvo che la tubazione del gas non possa essere collocata in luogo diverso. In tal caso, il tratto di tubazione posta nell'infrastruttura, oltre che di limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posata in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI – CEI "Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali", di cui alla norma UNI – CEI "Servizi tecnologici interrati", alla norma UNI-CIG 10576 "Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo", al decreto ministeriale 24 novembre 1984.

Art. 9. Programmazione.

1. I comuni e le province, nelle more dell'adozione del PUGSS e della revisione del PTCP e in coerenza con i tempi e le modalità di attuazione degli stessi, programmano, anche di concerto con altri soggetti pubblici e privati interessati, gli eventuali alloggiamenti per l'implementazione dei servizi di rete esistenti e per la posa di nuovi servizi secondo criteri atti a garantirne un successivo sviluppo quali-quantitativo e a facilitare le operazioni di installazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria.

2. Gli interventi programmati devono essere inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e nel relativo aggiornamento annuale.

Art. 10. Autorizzazioni.

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo, è soggetta ad autorizzazione.

2. I comuni e le province, ai fini autorizzativi, disciplinano:

a) le modalità di presentazione della domanda e delle garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;

b) i tempi e le modalità per la conclusione del procedimento autorizzativo;

c) i casi in cui il decorso del termine per la conclusione del procedimento, senza che l'amministrazione abbia provveduto, equivale a rilascio dell'autorizzazione.

3. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS e del PTCP, se approvati, tenendo conto della programmazione di cui all'articolo 9 e fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, comma 4. Gli enti, nell'ambito del procedimento autorizzativo, devono informare i proprietari di aree e strade interessate dagli interventi, controdeducendo alle eventuali osservazioni dei medesimi.

4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti.

5. L'autorizzazione comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e deve riportare:

a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;

- b) le modalità di ripristino;
- c) gli oneri e le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

Art. 11. Cartografia e gestione dei dati.

1. La documentazione cartografica e i relativi supporti informatici, funzionali alla mappatura e alla georeferenziazione delle infrastrutture e dei servizi di rete di cui all'articolo 2, comma 1, sono informati alle "specifiche tecniche di cui all'accordo per l'Intesa Stato – Regione – Enti locali", approvate con deliberazione di Giunta regionale 7 aprile 2003, n. 12652, e alle successive modifiche e integrazioni.
2. Le suddette specifiche rappresentano il presupposto per lo scambio delle informazioni tra i diversi soggetti istituzionali individuati dalla L.R. 26/2003 e tra questi e gli operatori a diverso titolo interessati alle infrastrutture e ai servizi di rete. I diritti d'uso della cartografia di base sono di esclusiva proprietà dei soggetti istituzionali richiamati.
3. Gli operatori pubblici e privati, in quanto soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e dei servizi di rete, sono tenuti all'aggiornamento costante dei dati e delle informazioni.
4. I comuni, attraverso gli uffici per il sottosuolo di cui all'articolo 12, e le province assicurano il collegamento con l'Osservatorio Risorse e Servizi per i fini istituzionali dello stesso.
5. I comuni provvedono all'informatizzazione della documentazione cartacea, conseguente all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 4, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS.
6. La cartografia cartacea o il supporto informatico aggiornati costituiscono gli strumenti propedeutici per la redazione e la revisione del PUGSS e del PTCP e per la programmazione dei nuovi interventi; gli stessi vengono messi a disposizione di chiunque ne abbia titolo.

Art. 12. Ufficio per il sottosuolo.

1. I comuni, entro i termini previsti per l'adozione del PUGSS, costituiscono, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici e anche attraverso forme di gestione associata, una struttura cui demandare le funzioni inerenti la pianificazione del sottosuolo e le interlocuzioni con l'Osservatorio regionale Risorse e Servizi.

ALLEGATI omissis

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia

4. Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12 “Legge per il governo del territorio “ – Art. 9 (Piano dei Servizi), comma 8.

Art. 9 (Piano dei servizi)

1. I comuni redigono e approvano il piano dei servizi al fine di assicurare una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale, a supporto delle funzioni insediate e previste.
2. I comuni redigono il piano dei servizi determinando il numero degli utenti dei servizi dell'intero territorio, secondo i seguenti criteri:
 - a) popolazione stabilmente residente nel comune gravitante sulle diverse tipologie di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
 - b) popolazione da insediare secondo le previsioni del documento di piano, articolata per tipologia di servizi anche in base alla distribuzione territoriale;
 - c) popolazione gravitante nel territorio, stimata in base agli occupati nel comune, agli studenti, agli utenti dei servizi di rilievo sovracomunale, nonché in base ai flussi turistici.
3. Il piano dei servizi, per soddisfare le esigenze espresse dall'utenza definita con le modalità di cui al comma 2, valuta prioritariamente l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità e, in caso di accertata insufficienza o inadeguatezza delle attrezzature stesse, quantifica i costi per il loro adeguamento e individua le modalità di intervento.

Analogamente il piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati dal documento di piano di cui all'articolo 8, le necessità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi e ne prefigura le modalità di attuazione.

In relazione alla popolazione stabilmente residente e a quella da insediare secondo le previsioni del documento di piano, è comunque assicurata una dotazione minima di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale pari a diciotto metri quadrati per abitante.

Il piano dei servizi individua, altresì, la dotazione di servizi che deve essere assicurata nei piani attuativi, garantendo in ogni caso all'interno di questi la dotazione minima sopra indicata, fatta salva la possibilità di monetizzazione prevista dall'articolo 46, comma 1, lettera a).

4. Il piano dei servizi esplicita la sostenibilità dei costi di cui al comma 3, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche, nell'ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati.

5. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore individuato dal piano territoriale di coordinamento provinciale, in relazione al flusso di pendolari per motivi di lavoro, studio e fruizione di servizi e nei comuni caratterizzati da rilevanti presenze turistiche, il piano dei servizi contiene la previsione di servizi pubblici aggiuntivi, in relazione ai fabbisogni espressi dalla popolazione fluttuante. Nei comuni aventi caratteristiche di polo attrattore devono, altresì, essere previsti i servizi di interesse sovracomunale necessari al soddisfacimento della domanda espressa dal bacino territoriale di gravitazione. Nelle zone montane i comuni tengono conto delle previsioni dei piani di sviluppo socio-economico delle comunità montane.

6. Per i comuni con popolazione inferiore ai ventimila abitanti il piano dei servizi può essere redatto congiuntamente tra più comuni e condiviso a livello operativo e gestionale.

7. Il piano dei servizi deve indicare i servizi da assicurare negli ambiti di trasformazione di cui all'articolo 8, comma 2, lettera e), con particolare riferimento agli ambiti entro i quali è prevista l'attivazione di strutture di distribuzione commerciale, terziarie, produttive e di servizio caratterizzate da rilevante affluenza di utenti.

8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

9. Al fine di garantire una adeguata ed omogenea accessibilità ai servizi a tutta la popolazione regionale, la Regione incentiva il coordinamento e la collaborazione interistituzionale per la realizzazione e la gestione dei servizi.

10. Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi e le attrezzature pubbliche, realizzati tramite iniziativa pubblica diretta o ceduti al comune nell'ambito di piani attuativi, nonché i servizi e le attrezzature, anche privati, di uso pubblico

- di interesse generale, regolati da apposito atto di asservimento

- da regolamento d'uso, redatti in conformità alle indicazioni contenute nel piano dei servizi, ovvero da atto di accreditamento dell'organismo competente in base alla legislazione di settore, nella misura in cui assicurino lo svolgimento delle attività cui sono destinati a favore della popolazione residente nel comune e di quella non residente eventualmente servita.

11. Le previsioni contenute nel piano dei servizi, concernenti le aree necessarie per la realizzazione dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, hanno carattere prescrittivo e vincolante.

12. I vincoli preordinati all'espropriazione per la realizzazione, esclusivamente ad opera della pubblica amministrazione, di attrezzature e servizi previsti dal piano dei servizi hanno la durata di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore del piano stesso.

Detti vincoli decadono qualora, entro tale termine, l'intervento cui sono preordinati non sia inserito, a cura dell'ente competente alla sua realizzazione, nel programma triennale delle opere pubbliche e relativo aggiornamento, ovvero non sia stato approvato lo strumento attuativo che ne preveda la realizzazione. E' comunque ammessa, da parte del proprietario dell'area, entro il predetto termine quinquennale, la realizzazione diretta di attrezzature e servizi per la cui attuazione è preordinato il vincolo espropriativo, a condizione che la Giunta comunale espliciti con proprio atto la volontà di consentire tale realizzazione diretta ovvero, in caso contrario, ne motivi con argomentazioni di interesse pubblico il rifiuto.

La realizzazione diretta è subordinata alla stipula di apposita convenzione intesa a disciplinare le modalità attuative e gestionali.

13. Non configurano vincolo espropriativo e non sono soggette a decadenza le previsioni del piano dei servizi che demandino al proprietario dell'area la diretta realizzazione di attrezzature e servizi, ovvero ne contemplino la facoltà in alternativa all'intervento della pubblica amministrazione.

14. Il piano dei servizi non ha termini di validità ed è sempre modificabile.

15. La realizzazione di attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, diverse da quelle specificamente previste dal piano dei servizi, comporta l'applicazione della procedura di variante al piano stesso.

ALTRE NORME

L. R. 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”

Art. 9 c.8. Il piano dei servizi è integrato, per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, con le disposizioni del piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS), di cui all'articolo 38 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche).

L. 31 luglio 1997, n. 249 “Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”

Art. 4 c. 1[L'installazione non in esclusiva delle reti di telecomunicazione via cavo o che utilizzano frequenze terrestri è subordinata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, al rilascio di licenza da parte dell'Autorità. A decorrere dalla stessa data l'esercizio delle reti di telecomunicazione e la fornitura di servizi di telecomunicazioni sono subordinati al rilascio di licenze e autorizzazioni da parte dell'Autorità. L'installazione di stazioni terrestri per i servizi via satellite disciplinata ai sensi delle procedure previste nel decreto legislativo 11 febbraio 1997 n. 55, è soggetta ad autorizzazione rilasciata dall'Autorità.

Art. 30 seguenti. D.p.r. n. 495 del 16/12/1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada”

Art. 30. (Art. 21 Codice della Strada) Segnalamento temporaneo.

1. I lavori ed i depositi su strada e i relativi cantieri devono essere dotati di sistemi di segnalamento temporaneo mediante l'impiego di specifici segnali previsti dal presente regolamento ed autorizzati dall'ente proprietario, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del codice.

2. I segnali di pericolo o di indicazione da utilizzare per il segnalamento temporaneo hanno colore di fondo giallo.

3. Per i segnali temporanei possono essere utilizzati supporti e sostegni o basi mobili di tipo trasportabile e ripiegabile che devono assicurare la stabilità del segnale in qualsiasi condizione della strada ed atmosferica. Per gli eventuali zavorramenti dei sostegni è vietato l'uso di materiali rigidi che possono costituire pericolo o intralcio per la circolazione.

4. I segnali devono essere scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche, secondo quanto rappresentato negli schemi segnaletici differenziati per categoria di strada. Gli schemi segnaletici sono fissati con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Nei sistemi di segnalamento temporaneo ogni segnale deve essere coerente con la situazione in cui viene posto e, ad uguale situazione, devono corrispondere stessi segnali e stessi criteri di posa. Non devono essere posti in opera segnali temporanei e segnali permanenti in contrasto tra loro. A tal fine i segnali permanenti devono essere rimossi o oscurati se in contrasto con quelli temporanei. Ultimati i lavori i segnali temporanei, sia verticali che orizzontali, devono essere immediatamente rimossi e, se del caso, vanno ripristinati i segnali permanenti.

6. In prossimità della testata di ogni cantiere di durata superiore ai sette giorni lavorativi deve essere apposto apposito pannello recante le seguenti indicazioni:

- a) ente proprietario o concessionario della strada;
- b) estremi dell'ordinanza di cui ai commi 1 e 7;
- c) denominazione dell'impresa esecutrice dei lavori;
- d) inizio e termine previsto dei lavori;
- e) recapito e numero telefonico del responsabile del cantiere.

7. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di esecuzione di lavori di particolare urgenza le misure per la disciplina della circolazione sono adottate dal funzionario responsabile. L'adozione delle misure per i lavori che si protraggono oltre le quarantotto ore, deve essere ratificata dall'autorità competente; se il periodo coincide con due giorni festivi consecutivi, tale termine è di settantadue ore.

In caso di interventi non programmabili o comunque di modesta entità, cioè in tutti quei casi che rientrano nella ordinaria attività di manutenzione, che comportano limitazioni di traffico non rilevanti e di breve durata, ovvero in caso di incidente stradale o calamità naturale, l'ente proprietario o i soggetti da esso individuati possono predisporre gli schemi ed i dispositivi segnaletici previsti dalle presenti norme senza adottare formale provvedimento. Al termine dei lavori e alla fine dell'emergenza deve essere tempestivamente ripristinata la preesistente disciplina della circolazione, a cura dell'ente proprietario o concessionario della strada.

8. Nel caso di cantieri che interessino la sede di autostrade, di strade extraurbane principali o di strade urbane di scorrimento o di quartiere, i lavori devono essere svolti in più turni, anche utilizzando l'intero arco della giornata, e in via prioritaria, nei periodi giornalieri di minimo impegno della strada da parte dei flussi veicolari. I lavori di durata prevedibilmente più ampia e che non rivestano carattere di urgenza devono essere realizzati nei periodi annuali di minore traffico.

9. Il ripristino delle condizioni di transitabilità a seguito di un qualsiasi danneggiamento subito dalle sedi stradali sopraindicate deve avere inizio immediatamente dopo la cessazione dell'evento che ha determinato il danneggiamento stesso.

Art. 31.(Art. 21 Codice della Strada) Segnalamento e delimitazione dei cantieri.

1. Gli accorgimenti necessari alla sicurezza e alla fluidità della circolazione nel tratto di strada che precede un cantiere o una zona di lavoro o di deposito di materiali, consistono in un segnalamento adeguato alle velocità consentite ai veicoli, alle dimensioni della deviazione ed alle manovre da eseguire all'altezza del cantiere, al tipo di strada e alle situazioni di traffico e locali.

2. In prossimità di cantieri fissi o mobili, anche se di manutenzione, deve essere installato il segnale LAVORI corredato da pannello integrativo indicante l'estesa del cantiere quando il tratto di strada interessato sia più lungo di 100 m. Il solo segnale LAVORI non può sostituire gli altri mezzi segnaletici previsti nel presente articolo e in quelli successivi riguardanti la sicurezza della circolazione in presenza di cantieri stradali.

3. Conformemente agli schemi segnaletici di cui all'articolo 30, comma 4, devono essere utilizzati, ove previsti, i seguenti segnali:

a) divieto di sorpasso e limite massimo di velocità;

b) segnali di obbligo:

1) direzione obbligatoria;

2) preavviso di direzione obbligatoria;

3) direzioni consentite;

4) passaggio obbligatorio;

5) passaggi consentiti;

c) strettoia e doppio senso di circolazione;

d) chiusura di una o più corsie, carreggiata chiusa e rientro in carreggiata;

e) segnali di fine prescrizione.

4. Se ne ricorrono i motivi e le condizioni, devono essere utilizzati anche i seguenti segnali:

a) altri segnali di divieto ritenuti necessari e relativi segnali di fine divieto in funzione delle necessità derivanti dalle condizioni locali del cantiere stradale;

b) mezzi di lavoro in azione;

c) strada deformata;

d) materiale instabile sulla strada;

e) segnali orizzontali in rifacimento;

f) altri segnali di pericolo ritenuti necessari sempre con colore di fondo giallo.

5. I mezzi di delimitazione dei cantieri stradali o dei depositi sulle strade, secondo le necessità e le condizioni locali, sono i seguenti:

a) le barriere;

b) i delineatori speciali;

c) i coni e i delineatori flessibili;

d) *i segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi;*

e) gli altri mezzi di segnalamento in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti, purché preventivamente autorizzati dal Ministero dei lavori pubblici.

6. Per ottenere la preventiva autorizzazione di cui al comma 5, lettera e), l'ente proprietario o concessionario deve presentare tempestiva istanza all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici indicando la necessità od opportunità del segnalamento aggiunto o sostitutivo e le modalità di tali segnalamenti e della loro apposizione, con indicazione del periodo in cui il segnalamento medesimo deve essere apposto. L'Ispettorato generale, se del caso, autorizza il segnalamento in tempo utile e con lo stesso provvedimento autorizzatorio può apportare modifiche di carattere tecnico o temporale.

Art. 32. (Art. 21 Codice della Strada) Barriere.

1. Le barriere segnalano i limiti dei cantieri stradali; sono disposte parallelamente al piano stradale e sostenute da cavalletti o da altri sostegni idonei. Sono obbligatorie sui lati frontali di delimitazione del cantiere o sulle testate di approccio. Possono essere sostituite con elementi idonei di pari efficacia, purché approvati dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici e in conformità alle direttive da esso impartite.

2. Lungo i lati longitudinali le barriere sono obbligatorie nelle zone che presentano condizioni di pericolo per le persone al lavoro o per i veicoli in transito. Possono essere sostituite da recinzioni colorate in rosso o arancione stabilmente fissate, costituite da teli, reti o altri mezzi di delimitazione approvati dal Ministero dei lavori pubblici [e in conformità alle direttive da esso impartite].

3. Le barriere sono di due tipi: «normale» e «direzionale».

4. La barriera «normale» è colorata a strisce alternate oblique bianche e rosse. La larghezza delle strisce rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle strisce bianche. Deve avere un'altezza non inferiore a 20 cm e deve essere posta parallelamente al piano stradale con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra in posizione tale da renderla visibile anche in presenza di altri mezzi segnaletici di presegnalamento.

5. La barriera «direzionale» è colorata sulla faccia utile con bande alternate bianche e rosse a punta di freccia. Le punte delle frecce devono essere rivolte nella direzione della deviazione. Deve avere una dimensione «normale» non inferiore a 60x240 cm e «grande» di 90x360 cm, oppure deve essere composta da almeno quattro moduli di dimensione normale 60x60 cm o grande 90x90 cm, (fig. II.395) posti orizzontalmente con il bordo inferiore ad altezza non inferiore a 80 cm da terra, preceduti e seguiti da un segnale di passaggio obbligatorio. La larghezza delle zone rosse deve essere pari a 1,2 volte quella delle zone bianche. Per quelle in uso nei centri abitati le dimensioni possono essere ridotte alla metà.

Art. 33. (Art. 21 Codice della Strada) Delineatori speciali.

1. I delineatori speciali sono dei seguenti tipi:

a) Paletto di delimitazione. Esso deve essere usato in serie per evidenziare i bordi longitudinali e di approccio delle zone di lavoro. Deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada cui è rivolto. L'intervallo tra i paletti non deve essere superiore a 15 m. Il paletto è colorato sulla faccia con bande alternate bianche e rosse. Quelle rosse hanno una larghezza pari a 1,2 volte quelle bianche. Le dimensioni minime sono di 20x80 cm ed il sostegno deve assicurare un'altezza del bordo inferiore di almeno 30 cm da terra;

b) Delineatore modulare di curva provvisoria. Esso deve essere usato in più elementi per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m e deve essere installato sempre ortogonalmente all'asse della strada. L'intervallo tra i delineatori temporanei deve essere contenuto nei seguenti valori:

<i>Raggio della curva (in metri)</i>	<i>Spaziamento longitudinale (in metri)</i>
<i>fino a 30</i>	<i>5</i>
<i>da 30 a 50</i>	<i>10</i>
<i>da 50 a 100</i>	<i>15</i>
<i>da 100 a 200</i>	<i>20</i>

Il delineatore presenta sulla faccia un disegno a punta di freccia bianca su fondo rosso. La dimensione «normale» è 60x60 cm, quella «grande» è di 90x90 cm.

Art. 34. (Art. 21 Codice della Strada) Coni e delineatori flessibili.

1. Il Cono deve essere usato per delimitare ed evidenziare zone di lavoro o operazioni di manutenzione di durata non superiore ai due giorni, per il tracciamento di segnaletica orizzontale, per indicare le aree interessate da incidenti, gli incanalamenti temporanei per posti di blocco, la separazione provvisoria di opposti sensi di marcia e delimitazione di ostacoli provvisori. Il cono deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica. È di colore rosso con anelli di colore bianco retroriflettenti; le dimensioni, nelle tre versioni e in tutte le sue parti, sono specificate nelle figure. Il cono deve avere una adeguata base di appoggio appesantita dall'interno o dall'esterno per garantirne la stabilità in ogni condizione.

La frequenza di posa è di 12 m in rettilineo e di 5 m in curva. Nei centri abitati la spaziatura è dimezzata, salvo diversa distanza necessaria per particolari situazioni della strada e del traffico.

2. Il Delineatore flessibile deve essere usato per delimitare i sensi di marcia contigui, opposti o paralleli, o per delimitare zone di lavoro di durata superiore ai due giorni. Il delineatore flessibile, lamellare o cilindrico, deve essere costituito da materiali flessibili quali gomma o plastica; è di colore rosso con inserti o anelli di colore bianco retroriflettenti; ha dimensioni come specificato nelle figure. La base deve essere incollabile o altrimenti fissata alla pavimentazione. I delineatori flessibili, se investiti dal traffico, devono piegarsi e riprendere la posizione verticale originale senza distaccarsi dalla pavimentazione. La frequenza di posa è la stessa dei coni.

3. Le caratteristiche dei materiali da utilizzare per i coni e per i delineatori flessibili sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 35. (Art. 21 Codice della Strada) Segnali orizzontali temporanei e dispositivi retroriflettenti integrativi o sostitutivi.

1. I segnali orizzontali a carattere temporaneo devono essere applicati in corrispondenza di cantieri, lavori o deviazioni di durata superiore a sette giorni lavorativi salvo i casi in cui condizioni atmosferiche o del fondo stradale ne impediscano la corretta apposizione. In tali casi si applicano i dispositivi di cui al comma 6.

I segnali orizzontali hanno lo scopo di guidare i conducenti e garantire la sicurezza del traffico in approccio ed in prossimità di anomalie planimetriche derivanti dall'esistenza di lavori stradali.

2. I segnali orizzontali temporanei sono di colore giallo, devono essere antisdrucchiolevoli e non devono sporgere più di 5 mm dal piano della pavimentazione. Nel caso di strisce longitudinali continue realizzate con materie plastiche, a partire da spessori di strato di 1,5 mm, devono essere eseguite interruzioni che garantiscano il deflusso dell'acqua.

3. Tali segnali devono poter essere rimossi integralmente e rapidamente al cessare delle cause che hanno determinato la necessità di apposizione, senza lasciare alcuna traccia sulla pavimentazione, arrecare danni alla stessa e determinare disturbi o intralcio alla circolazione. L'obbligo non sussiste se è previsto il rifacimento della pavimentazione.

4. I segnali orizzontali da usare nell'ambito di cantieri e di lavori stradali sono le strisce longitudinali continue e discontinue per indicare i margini, la separazione dei sensi di marcia e le corsie, le strisce trasversali per indicare il punto di arresto nei sensi unici alternati regolati da semafori, le frecce direzionali o le iscrizioni con la grafica e le dimensioni previste per la segnaletica orizzontale permanente.

5. Le caratteristiche tecniche e di qualità dei materiali costituenti la segnaletica orizzontale temporanea e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di cui al comma 6, nonché i metodi di misura di dette caratteristiche, sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

6. I dispositivi retroriflettenti integrativi possono essere usati per rafforzare i segnali orizzontali temporanei in situazioni particolarmente pericolose. Essi devono riflettere luce di colore giallo e non devono avere un'altezza superiore a 2,5 cm. Sono applicati con idoneo adesivo di sicurezza od altri sistemi di ancoraggio alla pavimentazione, in modo da evitare distacchi, in conseguenza della sollecitazione del traffico.

Devono poter essere facilmente rimossi senza produrre danni al manto stradale conformemente a quanto disposto dall'articolo 30, comma 5. La frequenza di posa massima di tali dispositivi è di 12 m in rettilineo e di 3 m in curva. Altri mezzi di segnalamento temporaneo in aggiunta o in sostituzione di quelli previsti possono essere impiegati previa approvazione del Ministero dei lavori

pubblici, in conformità alle direttive da esso impartite. Al riguardo si applica la disposizione dell'articolo 31, comma 6.

Art. 36. (Art. 21 Codice della Strada) Visibilità notturna.

1. La visibilità notturna dei segnali verticali da utilizzare nei lavori stradali è regolamentata nell'articolo 79.
2. Per quanto concerne le barriere ed i delineatori speciali, la visibilità notturna deve essere assicurata secondo quanto stabilito dall'articolo 79, comma 8.
3. Per quanto concerne i delineatori flessibili ed i coni, la visibilità notturna deve essere assicurata dalla rifrangenza almeno delle parti bianche, con materiali aventi valori del coefficiente areico di intensità luminosa non inferiori a quelli delle pellicole di classe 2 di cui all'articolo 79, comma 10.
4. I segnali orizzontali temporanei ed i dispositivi integrativi dei segnali orizzontali devono essere realizzati con materiali tali da renderli visibili sia di giorno che di notte anche in presenza di pioggia o con fondo stradale bagnato.
5. Le caratteristiche fotometriche e colorimetriche dei segnali orizzontali temporanei e dei dispositivi retroriflettenti integrativi di detti segnali sono stabilite dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 35, comma 5.
6. Ad integrazione della visibilità dei mezzi segnaletici rifrangenti o in loro sostituzione, possono essere impiegati dispositivi luminosi a luce gialla. Durante le ore notturne ed in tutti i casi di scarsa visibilità, le barriere di testata delle zone di lavoro devono essere munite di idonei apparati luminosi di colore rosso a luce fissa. Il segnale «LAVORI» deve essere munito di analogo apparato luminoso di colore rosso a luce fissa.
7. Lo sbarramento obliquo che precede eventualmente la zona di lavoro deve essere integrato da dispositivi a luce gialla lampeggiante, in sincrono o in progressione (luci scorrevoli).
8. I margini longitudinali della zona di lavoro possono essere integrati con analoghi dispositivi a luce gialla fissa. Sono vietate le lanterne, od altre sorgenti luminose, a fiamma libera. È consentito l'impiego di torce a vento da parte degli organi di polizia stradale in situazioni di emergenza in condizioni di scarsa visibilità.
9. I dispositivi luminosi di cui ai commi 6, 7 e 8 sono soggetti ad approvazione da parte del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 37. (Art. 21 Codice della Strada) Persone al lavoro.

1. Coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa, devono essere visibili sia di giorno che di notte mediante indumenti di lavoro fluorescenti e rifrangenti.
2. Tutti gli indumenti devono essere realizzati con tessuto di base fluorescente di colore arancio o giallo o rosso con applicazione di fasce rifrangenti di colore bianco argento.
3. In caso di interventi di breve durata può essere utilizzata una bretella realizzata con materiale sia fluorescente che rifrangente di colore arancio.
4. Le tipologie degli indumenti e le caratteristiche dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti sono stabilite con apposito disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici e da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 38. (Art. 21 Codice della Strada) Veicoli operativi.

1. I veicoli operativi, i macchinari e i mezzi d'opera impiegati per i lavori o per la manutenzione stradale, fermi od in movimento se esposti al traffico, devono portare posteriormente un pannello a strisce bianche e rosse, integrato da un segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO con freccia orientata verso il lato dove il veicolo può essere superato. Il pannello e il segnale «PASSAGGIO OBBLIGATORIO» devono essere realizzati con pellicola retroriflettente di classe 2 come previsto all'articolo 79, comma 10. Questo tipo di segnalazione deve essere usato anche dai veicoli che per la natura del carico o la massa o l'ingombro devono procedere a velocità particolarmente ridotta. In questi casi, detti veicoli devono essere equipaggiati con una o più luci gialle lampeggianti.
2. I veicoli operativi, anche se sono fermi per compiere lavori di manutenzione di brevissima durata quali la sostituzione di lampadine della pubblica illuminazione o rappezzi al manto stradale, devono essere presegnalati con opportuno anticipo:
 - a) sulle strade urbane con il preavviso LAVORI e, qualora opportuno, con i segnali di PASSAGGIO

OBBLIGATORIO preceduti dai segnali DIVIETO DI SORPASSO, STRETTOIA, SENSO UNICO ALTERNATO e LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ se il limite è inferiore a 50 km/h;

b) sulle strade extra-urbane con i segnali di cui alla lettera a) con i segnali di LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ a scalare e i segnali di PASSAGGIO OBBLIGATORIO in numero sufficiente a delineare l'eventuale incanalamento del traffico a monte.

Art. 39. (Art. 21 Codice della Strada) Cantieri mobili.

1. Un cantiere stradale si definisce «mobile» se è caratterizzato da una velocità media di avanzamento dei lavori, che può variare da poche centinaia di m/giorno a qualche km/h.

2. Il segnalamento di un cantiere mobile su strade con almeno due corsie per senso di marcia consiste in un:

a) PRESEGNALAMENTO disposto sulla banchina e spostato in avanti in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori, ovvero anche su un primo veicolo a copertura e protezione anticipata e, comunque, ad una distanza che consenta ai conducenti una normale manovra di decelerazione in rapporto alla velocità che gli stessi possono mantenere sia in via legale che in via di fatto sulla tratta stradale considerata. La segnaletica di preavviso posta sulla banchina (nei due sensi se necessario) è costituita generalmente di un cartello composito contenente il segnale LAVORI, il segnale CORSIE DISPONIBILI, il pannello integrativo indicante la distanza del cantiere, ed eventuali luci gialle lampeggianti.

La segnaletica di preavviso posta su un veicolo di protezione anticipata può assumere la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PREAVVISO.

b) SEGNALAMENTO DI LOCALIZZAZIONE posto a terra e spostato in maniera coordinata all'avanzamento dei lavori. Il segnale assume la configurazione di SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE, costituito da un pannello a strisce bianche e rosse contenente un segnale di passaggio obbligatorio con freccia orientata verso il lato dove può essere superata la zona del cantiere ed integrato da luci gialle lampeggianti alcune delle quali disposte a forma di freccia orientata come il segnale di passaggio obbligatorio. La segnaletica «sul posto» comprende anche la delimitazione della zona di lavoro con coni o paletti, questi ultimi eventualmente integrati da luci gialle lampeggianti. Il SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE può essere sistemato su un veicolo di lavoro, oppure su un carrello trainato dal veicolo stesso, ovvero posto su un secondo veicolo di accompagnamento. In tutte le fasi non operative precedenti o successive al loro impiego, i lampeggiatori del SEGNALE MOBILE DI PROTEZIONE devono essere disattivati ed il segnale stesso deve essere posto in posizione ripiegata.

3. Il segnale di LAVORI deve essere posto sulle strade intersecanti se il cantiere mobile può presentarsi all'improvviso ai veicoli che svoltano. I segnali installati sui veicoli devono essere realizzati con pellicole retroriflettenti di classe 2, di cui all'articolo 79, comma 10. In galleria non sono consentiti cantieri mobili, se essa rimane aperta al traffico, salvo deroghe per situazioni specifiche autorizzate dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

4. Sulle strade di tipo E ed F, nei casi di cantiere mobile costituito dalla attività di un veicolo operativo, segnalato come previsto all'articolo 38, comma 1, il segnale LAVORI, in deroga a quanto previsto all'articolo 31, comma 2, può essere sostituito con un moviere, munito di bandiera, ai sensi dell'articolo 42, comma 3, lettera b).

Art. 40. (Art. 21 Codice della strada) Sicurezza dei pedoni nei cantieri stradali.

1. La segnaletica di sicurezza dei lavori, dei depositi, degli scavi e dei cantieri stradali deve comprendere speciali accorgimenti a difesa della incolumità dei pedoni che transitano in prossimità dei cantieri stessi.

2. I cantieri edili, gli scavi, i mezzi e macchine operatrici, nonché il loro raggio di azione, devono essere sempre delimitati, soprattutto sul lato dove possono transitare pedoni, con barriere, parapetti, o altri tipi di recinzioni così come previsto dall'articolo 32, comma 2.

3. Le recinzioni di cui al comma 2 devono essere segnalate con luci rosse fisse e dispositivi rifrangenti della superficie minima di 50 cm², opportunamente intervallati lungo il perimetro interessato dalla circolazione.

4. Se non esiste marciapiede, o questo è stato occupato dal cantiere, occorre delimitare e proteggere un corridoio di transito pedonale, lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1 m. Detto corridoio può consistere in un marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata, oppure in una striscia di carreggiata protetta, sul lato del traffico, da

barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte della carreggiata, come precisato al comma 3.

5. Tombini e ogni tipo di portello, aperti anche per un tempo brevissimo, situati sulla carreggiata o in banchine o su marciapiedi, devono essere completamente recintati.

Art. 41. (Art. 21 Codice della Strada.) Limitazioni di velocità in prossimità di lavori o di cantieri stradali.

1. Le limitazioni di velocità temporanee in prossimità di lavori o di cantieri stradali, sono subordinate, salvo casi di urgenza, al consenso ed alle direttive dell'ente proprietario della strada. Il Limite di velocità deve essere posto in opera di seguito al segnale LAVORI, ovvero abbinato con esso sullo stesso supporto.

Il valore della limitazione, salvo casi eccezionali, non deve essere inferiore a 30 km/h. Quando sia opportuno limitare la velocità su strade di rapido scorrimento occorre apporre limiti a scalare.

2. Alla fine della zona lavori o del cantiere, se è apposto il segnale VIA LIBERA, non occorre quello di FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ. È invece necessario il segnale FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ se altri divieti restano in vigore. Se una limitazione di velocità diversa permane anche dopo la fine della zona lavori, è sufficiente installare il segnale col nuovo limite senza porre quello di FINE LIMITE PRECEDENTE.

Art. 42. (Art. 21 Codice della Strada) Strettoie e sensi unici alternati.

1. Qualora la presenza dei lavori, dei depositi o dei cantieri stradali determini un restringimento della carreggiata è necessario apporre il segnale di pericolo temporaneo STRETTOIA in una delle tre versioni previste. Se tale segnale viene posto vicino alla zona lavori o di cantiere, dopo gli altri eventuali presegnali deve essere corredato da pannello integrativo indicante la distanza della strettoia.

2. Se la larghezza della strettoia è inferiore a 5,60 m occorre istituire il transito a senso unico alternato nel tempo, regolato ai sensi del comma 3.

3. Il regime di transito attraverso una strettoia di larghezza inferiore a 5,60 m può essere regolato in tre modi:

a) TRANSITO ALTERNATO A VISTA.

Deve essere installato il segnale negativo DARE PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO dalla parte in cui il traffico incontra l'ostacolo e deve deviare. Reciprocamente l'altro segnale DIRITTO DI PRECEDENZA NEL SENSO UNICO ALTERNATO dà la priorità a quel senso di circolazione che è meno intralciato dai lavori.

b) TRANSITO ALTERNATO DA MOVIERI.

Questo sistema richiede due movieri muniti di apposita paletta, posti a ciascuna estremità della strettoia, i quali presentano al traffico uno la faccia verde, l'altro la faccia rossa della paletta. Il funzionamento di questo sistema è legato al buon coordinamento dei movieri, che può essere stabilito a vista o con apparecchi radio ricetrasmittenti o tramite un terzo moviere intermedio munito anch'esso di paletta.

Le palette sono circolari del diametro di 30 cm e munite di manico di 20 cm di lunghezza con rivestimento in pellicola rifrangente verde da un lato e rosso dall'altro. I movieri possono anche fare uso di bandiere di colore arancio fluorescente, delle dimensioni non inferiori a 80x60 cm, principalmente per indurre gli utenti della strada al rallentamento e ad una maggiore prudenza. Il movimento delle bandiere può essere affidato anche a dispositivi meccanici.

c) TRANSITO ALTERNATO A MEZZO SEMAFORI.

Quando non sia possibile ricorrere ai due sistemi precedenti per la lunghezza della strettoia o a causa della non visibilità reciproca tra le due estremità della strettoia stessa, il senso alternato deve essere regolato da due semafori comandati a mano o con funzionamento automatico. Nel caso di cicli a tempo fisso, la fase di rosso non deve superare i 2', salvo casi eccezionali di strettoie di grande lunghezza. Fuori dei centri abitati l'impianto semaforico deve essere preceduto dal segnale di pericolo temporaneo SEMAFORO con una luce gialla lampeggiante inserita al posto del disco giallo del simbolo. Il collegamento «semaforo-centralino-semaforo» può avvenire via cavo o via radio o con altri sistemi che comunque garantiscano l'affidabilità del collegamento. Il semaforo va posto sul lato destro, all'altezza della striscia di arresto temporanea. Se il traffico in approccio può disporsi su più file, il semaforo deve essere ripetuto a sinistra, sulla linea di separazione dei sensi di marcia.

La messa in funzione di un impianto semaforico per transito alternato deve essere autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada, che ha la facoltà di stabilire o modificare la durata delle fasi, in relazione alle situazioni di traffico.

Art. 43. (Art. 21 Codice della Strada) Deviazioni di itinerario.

1. Si ha una deviazione di itinerario quando tutto il traffico o parte di esso viene trasferito su una sede diversa (itinerario deviato) dall'itinerario normale. Le deviazioni possono essere obbligatorie (deviazione vera e propria) oppure facoltative (itinerario raccomandato). Qualsiasi deviazione può essere decisa ed autorizzata dall'ente proprietario o concessionario della strada interrotta. Qualora l'itinerario deviato coinvolga altri enti proprietari o concessionari occorrono l'accordo e l'intesa preventivi di tutti gli enti interessati.

2. La segnaletica di indicazione necessaria è la seguente:

- a) PREAVVISO DI DEVIAZIONE da porre a 100 m sulla viabilità ordinaria e da porre a 300 m ed a 150 m sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;
- b) SEGNALI DI DIREZIONE da porre in corrispondenza delle intersezioni;
- c) in caso di limitazioni di sagoma o di massa sull'itinerario normale, devono essere installati, alla intersezione che precede il cantiere, Preavvisi di deviazione sui quali sono inseriti i simboli relativi alle limitazioni, per segnalare l'itinerario deviato;
- d) una deviazione obbligatoria solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE OBBLIGATORIA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse;
- e) una deviazione facoltativa solo per una o più particolari categorie di veicoli deve essere segnalata col segnale di DIREZIONE CONSIGLIATA integrato dal o dai simboli delle categorie veicolari escluse.

3. Sulle strade a carreggiate separate con due o più corsie per senso di marcia vanno impiegati i seguenti segnali di indicazione per la disponibilità e l'uso delle corsie:

- a) il segnale CORSIA o CORSIE CHIUSE deve essere impiegato quando, su una carreggiata a due o più corsie, si riduce il numero di quelle disponibili nel senso di marcia. La chiusura di due o più corsie deve essere sfalsata nello spazio in modo da operare la chiusura di una corsia per volta. La rappresentazione grafica del simbolo varia secondo la situazione stradale ed il numero di corsie interessate. Il segnale può essere preceduto dal preavviso, costituito dallo stesso segnale corredato da un pannello integrativo indicante la distanza dal punto in cui è localizzata la chiusura;
- b) il segnale CARREGGIATA CHIUSA deve essere impiegato quando su una strada a carreggiate separate, una di esse viene chiusa al traffico;
- c) il segnale RIENTRO IN CARREGGIATA deve essere impiegato per indicare il ripristino delle condizioni viabili normali;
- d) il segnale USO CORSIE può essere impiegato per indicare l'utilizzo delle corsie disponibili per le diverse categorie di veicoli.

4. La segnaletica di prescrizione necessaria è la seguente:

- a) segnali DARE PRECEDENZA oppure FERMARSI E DARE PRECEDENZA (secondo le condizioni di visibilità) a tutte le intersezioni del percorso deviato, qualora la strada interrotta goda del diritto di precedenza;
- b) segnali DIVIETO DI TRANSITO, DIREZIONE OBBLIGATORIA, barriere direzionali nel numero necessario;
- c) segnalamento del possibile accesso ai residenti lungo la strada interrotta, ma in modo da escludere dubbi od esitazioni per il traffico a transito vietato.

4 Codice civile art. 2051

Danno cagionato da cosa in custodia-Ciascuno è responsabile del danno cagionato alle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito (1218, 1256)

5 L. 241/90 "Norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.

Art. 14 (Conferenza di servizi)

(articolo già sostituito dall'articolo 9 della legge n. 340 del 2000)

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione precedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta.

La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

(comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

(comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario, entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. (comma così modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni. (comma introdotto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), legge n. 15 del 2005)

Art. 14-bis (Conferenza di servizi preliminare)

(articolo già sostituito dall'articolo 10 della legge n. 340 del 2000)

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

(comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. (comma così modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione

prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3. (comma introdotto dall'articolo 9, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-ter (Lavori della conferenza di servizi)

(articolo già sostituito dall'articolo 11 della legge n. 340 del 2000)

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

(comma introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. (comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

(comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. (comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera d), legge n. 15 del 2005)

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storicoartistico e della pubblica incolumità. (comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), legge n. 15 del 2005)

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione precedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. (comma introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera f), legge n. 15 del 2005)

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata. (comma così modificato dall'articolo 10, comma 1, lettera g), legge n. 15 del 2005)

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. (comma così sostituito dall'articolo 10, comma 1, lettera h), legge n. 15 del 2005)

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi)

(articolo già sostituito dall'articolo 12 della legge n. 340 del 2000)

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. (abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), legge n. 15 del 2005)

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali.

Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

(comma così sostituito dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione precedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. (comma introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate. (comma introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso. (comma introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. (comma introdotto dall'articolo 11, comma 1, lettera b), legge n. 15 del 2005)

4. (abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera c), legge n. 15 del 2005)

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto)
(introdotto dall'articolo 12 della legge n. 15 del 2005)

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n.109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge.

Art. 67 D.P.R. n. 495 /1992 “Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo codice della Strada”

1. L'ente proprietario della strada, quando rilascia la concessione per l'attraversamento o la occupazione stradale, può prescrivere che nel corso dell'esecuzione dei lavori siano osservate norme tecniche aggiuntive a quelle specifiche vigenti e, nei casi di impegno totale della carreggiata per periodi di tempo prolungati, può richiedere la previsione di apposite deviazioni in sito o in percorsi alternativi.

2. Il concessionario è tenuto all'apposizione e alla manutenzione della segnaletica prescritta ed è responsabile per i danni a cose e persone che si dovessero verificare durante il periodo di occupazione della sede stradale fino alla data di ultimazione dei lavori.

3. L'ente proprietario della strada indica la documentazione necessaria per ottenere la concessione ad eseguire i lavori.

4. L'ente proprietario della strada deve pronunciarsi entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della domanda da parte dell'ente che intende ottenere in concessione i lavori, trascorsi i quali l'istanza si intende rigettata.

5. La concessione ad eseguire i lavori per la costruzione e la manutenzione dei manufatti di attraversamento o di occupazione è accompagnata dalla stipulazione di una convenzione tra l'ente proprietario della strada concedente e l'ente concessionario nella quale devono essere stabiliti:

- a) la data di inizio e di ultimazione dei lavori e di ingombro della carreggiata;
- b) i periodi di limitazione o deviazione del traffico stradale;
- c) le modalità di esecuzione delle opere e le norme tecniche da osservarsi;
- d) i controlli ed ispezioni e il collaudo riservato al concedente;
- e) la durata della concessione;
- f) il deposito cauzionale per fronteggiare eventuali inadempienze del concessionario sia nei confronti dell'ente proprietario della strada che dei terzi danneggiati;
- g) la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice. In particolare gli enti concessionari dei servizi di cui all'articolo 28 del codice possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale.

Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma.

In tal caso, i dati relativi alle lettere a), b) ed e) e le eventuali specifiche prescrizioni attinenti il singolo attraversamento o la singola occupazione stradale sono indicati nel provvedimento di concessione. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.

6. Le opere di attraversamento e di occupazione possono essere utilizzate solo dopo l'esito positivo del collaudo che è limitato alla verifica della rispondenza tra le prescrizioni dell'atto di concessione e la realizzazione effettiva delle opere. Detta verifica deve essere eseguita dall'ente proprietario della strada entro trenta giorni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, effettuata dal concessionario.

Art. 63 D.Lgs. n 446 del 1997 e art. 18 L. 23 Dicembre 1999, n. 488 D.Lgs. n 446 del 1997 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"

Art. 63. Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche

1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:

- a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e la revoca degli atti di concessione;
- b) classificazione in categorie di importanza delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione;
- d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del canone;
- a) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle aventi finalità politiche ed istituzionali;
- b) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per ubicazione, tipologia ed importanza

dell'occupazione, ridotta non meno del 50 per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone e' determinato forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:

1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;

1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone, delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone ne' superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

Legge 23 Dicembre 1999, n. 488" Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)"

Art. 18. (Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituita

dalla seguente:

" f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfettariamente come segue:

1) per le occupazioni del territorio comunale il canone e' commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:

I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;

II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;

2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone e' determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;

3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo e' dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;

4) gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

5) il numero complessivo delle utenze e' quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone e' versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi,

fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ".

2. Il comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' sostituito dal seguente: " 3. Il canone e' determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo. Per la determinazione della tassa prevista al comma 1 relativa alle occupazioni di cui alla lettera f) del comma 2, si applicano gli stessi criteri ivi previsti per la determinazione forfetaria del canone. Dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

Art. 27 D.Lgs. n. 285/92 “ Nuovo Codice della Strada”

Art. 27. Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.
2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.
3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.
4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.
5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.
7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.
8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.
9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.
10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.
11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.
12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Art. 7 bis D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”

Art. 7 bis – Sanzioni amministrative (articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2003)

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

1-bis. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni alle ordinanze adottate dal sindaco e dal presidente della provincia sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari (coma introdotto dall'articolo 1-quater, comma 5, legge n. 116 del 2003)

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 24 D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”

Art. 24. Principi organizzativi per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi

1. Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all'articolo 23, assicurando che un'unica struttura sia responsabile dell'intero procedimento.

2. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l'accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato.

3. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico.

4. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento.

5. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d'area, l'accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto.

Art. 10. Legge 1 Agosto 2002, n. 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto 2002 - Supplemento Ordinario n. 158
(Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità)

1. Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità, e' determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette infrastrutture.

2. All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "di eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo" sono sostituite dalle seguenti: "di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori".

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (gu n. 288 suppl.ord. del 09/12/1993) revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art.

4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale. ecologia.

art. 46. occupazioni del sottosuolo e soprassuolo. disciplina

1 . le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere e con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dall'art. 47.

2 . il comune o la provincia ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti;
quando però il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

art. 47. criteri di determinazione della tassa per l'occupazione del sottosuolo e soprassuolo

1 . la tassa per le occupazioni del sottosuolo o soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, di cui all'articolo precedente, è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali o provinciali occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio.

2 . la tassa va determinata in base ai seguenti limiti minimi e massimi:

a) strade comunali, da lire 250.000 a lire 500.000 per km. lineare o frazione;

b) strade provinciali, da lire 150.000 a lire 300.000 per km. lineare o frazione.

3 . per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, entro i limiti minimi e massimi da lire 100.000 a lire 200.000. per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. è dovuta una maggiorazione da lire 20.000 a lire 40.000.

4 . i comuni e le province che provvedono alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, hanno diritto di imporre, oltre la tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto nelle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, nel massimo, il 50 per cento delle spese medesime.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 45, è determinata e applicata dai comuni e dalle province in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:

a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni tassa complessiva: classi I, II e III minima lire 20.000 massima lire 50.000; classi IV e V minima lire 10.000 massima lire 30.000;

b) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo provinciale fino ad un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni tassa complessiva minima lire 10.000 massima lire 30.000. la tassa di cui alle lettere a) e b) è aumentata del 50 per cento per le occupazioni superiori al chilometro lineare. per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30 per cento;

2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50 per cento;

3) occupazioni di durata maggiore: 100 per cento.